SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 maggio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 89

Ministero delle attività produttive

DECRETO 16 marzo 2005.

Graduatorie regionali delle iniziative ammissibili alle agevolazioni, presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando straordinario del 2003, destinato ai programmi di investimento, da realizzare nelle aree depresse dei comuni delle isole minori del settore «industria», «turismo» e «commercio».

05A04368

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 90

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 4 maggio 2005.

Istituzione della Università degli studi Europea, non statale legalmente riconosciuta, in Roma, e autorizzazione alla stessa a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

DECRETO 5 maggio 2005.

Istituzione della Libera Università della Sicilia centrale «Kore», non statale legalmente riconosciuta, in Enna, e autorizzazione alla stessa a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

05A04892

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 aprile 2005.

Transito nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza di ufficiali provenienti dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente il «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza» e, in particolare, l'art. 45, comma 1, il quale prevede che, per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, sono autorizzati, per gli anni dal 2001 al 2005, transiti di ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, provenienti dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati, nonché, su indicazione del capo di Stato Maggiore di Forza armata, oltre tali eccedenze;

Visto il comma 2 del suddetto art. 45 del decreto legislativo n. 69 del 2001, il quale prevede che con il predetto decreto ministeriale sono indicati l'entità e le modalità dei transiti, le specifiche professionalità richieste, nonché gli eventuali ulteriori titoli e requisiti preferenziali;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, estesa, con varianti, alla Guardia di finanza dall'art. 1 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate dello Stato;

Visto il provvedimento del comandante generale della Guardia di finanza prot. n. 385993 in data 6 dicembre 2001, con il quale l'organico complessivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, previsto dalla tabella n. 4 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, è stato ripartito per ogni singolo grado e relative specialità;

Considerate le esigenze operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza e, in particolare, la necessità di non prevedere, in tale contesto, il transito di personale delle Forze armate che riveste gradi dirigenziali;

Considerate le disponibilità relative ai ruoli, ai gradi e alle professionalità di ciascuna Forza armata in relazione alle esigenze d'impiego e, in particolare, l'assenza di ufficiali da destinare al transito nella specialità «psicologica» del comparto sanitario;

Decreta:

Art. 1.

Iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza

1. Per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza è autorizzato, per l'anno 2005, il transito di 30 ufficiali delle Forze armate, dei quali 18 provenienti dall'Esercito e 12 dall'Aeronautica.

2. La ripartizione degli ufficiali di cui al comma 1 è stabilita, per comparto, specialità e grado, nella tabella *A* allegata al presente decreto.

Art. 2.

Requisiti per la partecipazione alle procedure di transito

1. I tenenti colonnelli, i maggiori e i capitani in servizio permanente nell'Esercito e nell'Aeronautica possono transitare, a domanda, nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza.

2. I maggiori, i capitani e i tenenti in servizio permanente nell'Esercito e nell'Aeronautica che, essendo stati inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento per l'anno 2004, ovvero per anni precedenti, giudicati idonei e collocati in posizione utile per l'iscrizione in quadro, conseguano la promozione al predetto grado con decorrenza giuridica pari o anteriore al 31 dicembre 2004, partecipano alle procedure di transito di cui al comma 1 per il grado superiore. Qualora, a qualunque titolo, per causa non imputabile all'Amministrazione, gli ufficiali di cui al presente comma non conseguano la promozione al grado superiore, la loro partecipazione alla procedure selettiva sarà priva di effetti e gli stessi saranno considerati esclusi per carenza dei requisiti.

3. Alle procedure di transito possono partecipare esclusivamente gli ufficiali di cui ai commi 1 e 2 che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:

a) siano in possesso dei requisiti essenziali indicati, per specialità e grado, nella tabella *B* allegata al presente decreto;

b) non abbiano riportato condanne per delitti non colposi;

c) non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi della consegna;

d) non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo o sottoposti a misure di prevenzione;

e) non siano sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;

f) non siano sospesi dall'impegno a qualunque titolo.

Art. 3.

Presentazione ed istruttoria delle domande

1. La domanda per la partecipazione alle procedure di transito nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza è redatta su modello conforme all'allegato 1 al presente decreto ed è presentata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al Comando di corpo di appartenenza.

La domanda è corredata da una dichiarazione, conforme al modello annesso al suddetto allegato 1, attestante il possesso dei requisiti, dei titoli e delle professionalità previsti dall'art. 2 e dalla tabella *B* allegata al presente decreto.

I titoli non indicati nella predetta dichiarazione non costituiscono oggetto di valutazione.

2. Il Comando di corpo assume in carico la domanda di transito all'atto della sua presentazione, dandone immediata comunicazione alla direzione generale per il personale militare, allo Stato Maggiore della Forza armata di appartenenza e all'ufficio personale ufficiali del comando generale della Guardia di finanza.

La domanda è trasmessa alla direzione generale per il personale militare entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, unitamente alla copia conforme della documentazione matricolare e caratteristica riprodotta, aggiornata e chiusa alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, secondo le disposizioni che saranno emanate al riguardo dall'amministrazione della Difesa.

3. La direzione generale per il personale militare accertata la regolarità e l'ammissibilità delle domande presentate, effettua il controllo formale della documentazione caratteristica e matricolare trasmessa dai comandi ed invia tutta la documentazione al comando generale della Guardia di finanza entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Commissione per la valutazione dei titoli

1. Il transito è operato previa valutazione dei titoli e formazione delle graduatorie di merito da parte di una commissione composta da:

a) un generale di Corpo d'armata o di divisione della Guardia di finanza, che la presiede;

b) un generale di brigata della Guardia di finanza;

c) un generale di brigata, o equivalente, dell'Esercito;

d) un generale di brigata, o equivalente, dell'Aeronautica;

e) un colonnello della Guardia di finanza, con funzione di segretario.

2. I membri della commissione sono nominati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza, su indicazione, per gli ufficiali di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1, dei capi di Stato Maggiore rispettivamente dell'Esercito e dell'Aeronautica. Con la medesima determinazione sono altresì stabilite le modalità di svolgimento delle attività della commissione.

3. I componenti della commissione, presa visione dell'elenco degli ufficiali che hanno presentato domanda di transito, sottoscrivono una dichiarazione attestante l'insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

4. La commissione provvede alla valutazione degli ufficiali che hanno presentato domanda di transito sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare nonché della dichiarazione di cui all'allegato 1 al presente decreto, previa individuazione, per ciascuna specialità, dei criteri per l'attribuzione del punteggio di merito.

5. Al termine delle attività di valutazione, la commissione redige, per ogni specialità, una graduatoria di merito, riportando per ciascun aspirante un giudizio complessivo fino a un punteggio massimo di 30/30, calcolato al centesimo di punto. In caso di parità di punteggio, è data priorità, nell'ordine:

a) all'ufficiale che abbia svolto o svolga servizio nella Guardia di finanza;

b) all'ufficiale più anziano in ruolo, se trattasi di ufficiali provenienti dallo stesso ruolo;

c) all'ufficiale anagraficamente più anziano, se trattasi di ufficiali provenienti da ruoli diversi.

6. Il comando generale della Guardia di finanza comunica l'esito della valutazione allo Stato Maggiore della Forza armata di appartenenza dell'ufficiale interessato ed alla direzione generale per il personale militare per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Art. 5.

Disposizioni finali e di coordinamento

1. Il transito nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza degli ufficiali delle Forze armate utilmente collocatisi nella graduatoria di merito è disposto dal comandante generale della Guardia di finanza di concerto con il direttore generale del personale militare.

2. I requisiti di cui all'art. 2 devono essere posseduti fino alla data di inquadramento nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza. L'eventuale insorgenza di cause impeditive ai sensi del predetto art. 2 determina il rigetto della domanda ovvero il diniego al transito da disporsi con il provvedimento di cui al comma 1.

3. Con le modalità di cui al comma 1 è disposto l'annullamento del transito nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza e il reinquadramento nella Forza armata di provenienza degli ufficiali che conseguano un grado dirigenziale con decorrenza giuridica pari o anteriore alla data di effettivo incorporamento.

4. Gli effetti giuridici del transito nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza decorrono dal 1° gennaio 2005 mentre quelli economici decorrono dalla data di effettivo incorporamento.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2005

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Il Ministro della difesa
MARTINO

TABELLA *A*

Ruolo Tecnico-Logistico-Amministrativo Comparti e Specialità

Forza armata di provenienza	Grado	Comparto						
		Logistico Amministrativo		Tecnico			Sanitario	
		Specialità		*Specialità*			*Specialità*	
		Amministrazione	*Commissariato*	*Infrastrutture*	*Motorizzazione*	*Telematica*	*Sanità*	*Veterinaria*
Esercito Italiano	Tenente Colonnello/ Maggiore	1	2	-	2	1	5 (*)	1
	Maggiore/ Capitano	-	-	-	-	1	-	-
	Capitano	1	1	-	1	-	-	2
Aeronautica Militare	Tenente Colonnello	2	2	3	2	-	3	-

NOTA:

(*) è consentito il transito fino al massimo di 1 Ufficiale sanvet (me.) specializzato in cardiologia e di 1 Ufficiale sanvet (me.) specializzato in radiologia.

TABELLA *B*
(comparto logistico amministrativo)

SPECIALITÀ	REQUISITI ESSENZIALI	ALTRI TITOLI
AMMINISTRAZIONE	➢ Aver svolto incarichi nell'ambito del settore, complessivamente, per almeno: • 2 anni, per il grado di Capitano; • 4 anni, per il grado di Maggiore; • 7 anni, per il grado di Tenente Colonnello. ➢ Documentazione caratteristica nell'ultimo triennio: • per Ufficiale Inferiore, non inferiore a Superiore alla media; • per Ufficiale Superiore, non inferiore a Eccellente.	➢ Corso di aggiornamento tecnico professionale ovvero corsi di specializzazione specifici. ➢ Ricompense di ordine morale. ➢ Decorazioni al valor militare e civile. ➢ Capo Ufficio o Sezione di Articolazione del Comando Generale della Guardia di finanza. ➢ Laurea specialistica in una delle seguenti classi: • finanza; • giurisprudenza; • scienze dell'economia; • scienze della politica; • scienze delle pubbliche amministrazioni; • scienze economiche-aziendali; • statistica economica, finanziaria ed attuariale; • teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica. ➢ Diploma di laurea in: • giurisprudenza; • scienze politiche; • scienze dell'amministrazione; • economia (qualsiasi indirizzo), o equipollenti. ➢ Corsi di specializzazione o scuole di perfezionamento post-universitari svolti o frequentati con esito finale positivo. ➢ Aver svolto attività d'insegnamento presso istituti d'istruzione della Guardia di finanza. ➢ Anni di servizio nel Corpo della Guardia di finanza con ponderazione incrementale.
COMMISSARIATO	➢ Aver svolto incarichi nell'ambito del settore, complessivamente, per almeno: • 2 anni, per il grado di Capitano; • 4 anni, per il grado di Maggiore; • 7 anni, per il grado di Tenente Colonnello. ➢ Documentazione caratteristica nell'ultimo triennio: • per Ufficiale Inferiore, non inferiore a Superiore alla media; • per Ufficiale Superiore, non inferiore a Eccellente.	➢ Corso di aggiornamento tecnico professionale ovvero corsi di specializzazione specifici. ➢ Ricompense di ordine morale. ➢ Decorazioni al valor militare e civile. ➢ Capo Ufficio o Sezione di Articolazione del Comando Generale della Guardia di finanza. ➢ Laurea specialistica in una delle seguenti classi: • finanza; • giurisprudenza; • scienze dell'economia; • scienze della politica; • scienze delle pubbliche amministrazioni; • scienze economiche-aziendali; • statistica economica, finanziaria ed attuariale; • teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica. ➢ Diploma di laurea in: • giurisprudenza; • scienze politiche;
		• scienze dell'amministrazione; • economia (qualsiasi indirizzo), o equipollenti. ➢ Corsi di specializzazione o scuole di perfezionamento post-universitari svolti o frequentati con esito finale positivo. ➢ Aver svolto attività d'insegnamento presso istituti d'istruzione della Guardia di finanza. ➢ Anni di servizio nel Corpo della Guardia di finanza con ponderazione incrementale.

TABELLA *B*
(comparto tecnico)

SPECIALITÀ	REQUISITI ESSENZIALI	ALTRI TITOLI
INFRASTRUTTURE	➢ Aver svolto incarichi nell'ambito del settore, complessivamente, per almeno 7 anni. ➢ Documentazione caratteristica nell'ultimo triennio: • per Ufficiale Inferiore, non inferiore a Superiore alla media; • per Ufficiale Superiore, non inferiore a Eccellente.	➢ Corso di aggiornamento tecnico professionale ovvero corsi di specializzazione specifici. ➢ Ricompense di ordine morale. ➢ Benemerenze al valor militare e civile. ➢ Capo Ufficio o Sezione di Articolazione del Comando Generale della Guardia di finanza. ➢ Classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile. ➢ Diploma di laurea in: • ingegneria civile; • ingegneria edile/architettura; • architettura, o equipollenti. ➢ Corsi di specializzazione o scuole di perfezionamento post-universitari svolti o frequentati con esito finale positivo. ➢ Aver svolto attività d'insegnamento presso istituti d'istruzione della Guardia di finanza. ➢ Anni di servizio nel Corpo della Guardia di finanza con ponderazione incrementale.
MOTORIZZAZIONE	➢ Aver svolto incarichi nell'ambito del settore, complessivamente, per almeno: • 2 anni, per il grado di Capitano; • 4 anni, per il grado di Maggiore; • 7 anni, per il grado di Tenente Colonnello. ➢ Documentazione caratteristica nell'ultimo triennio: • per Ufficiale Inferiore, non inferiore a Superiore alla media; • per Ufficiale Superiore, non inferiore a Eccellente.	➢ Corso di aggiornamento tecnico professionale ovvero corsi di specializzazione specifici. ➢ Ricompense di ordine morale. ➢ Benemerenze al valor militare e civile. ➢ Capo Ufficio o Sezione di Articolazione del Comando Generale della Guardia di finanza. ➢ Laurea specialistica in una delle seguenti classi: • ingegneria gestionale; • ingegneria meccanica; • scienza e ingegneria dei materiali. ➢ Diploma di laurea in: • ingegneria gestionale; • ingegneria meccanica; • ingegneria dei materiali, o equipollenti. ➢ Corsi di specializzazione o scuole di perfezionamento post-universitari svolti o frequentati con esito finale positivo. ➢ Aver svolto attività d'insegnamento presso istituti d'istruzione della Guardia di finanza. ➢ Anni di servizio nel Corpo della Guardia di finanza con ponderazione incrementale.
TELEMATICA	➢ Aver svolto incarichi nell'ambito del settore, complessivamente, per almeno: • 4 anni, per il grado di Maggiore; • 7 anni, per il grado di Tenente Colonnello. ➢ Documentazione caratteristica nell'ultimo triennio: • per Ufficiale Inferiore, non inferiore a Superiore alla media; • per Ufficiale Superiore, non inferiore a Eccellente.	➢ Corso di aggiornamento tecnico professionale ovvero corsi di specializzazione specifici. ➢ Ricompense di ordine morale. ➢ Benemerenze al valor militare e civile. ➢ Capo Ufficio o Sezione di Articolazione del Comando Generale della Guardia di finanza. ➢ Laurea specialistica in una delle seguenti classi: • informatica; • ingegneria dell'automazione; • ingegneria delle telecomunicazioni; • ingegneria elettrica; • ingegneria elettronica; • ingegneria energetica e nucleare; • ingegneria gestionale; • ingegneria informatica; • meccanica. ➢ Diploma di laurea in: • informatica; • ingegneria informatica; • ingegneria elettronica; • ingegneria delle telecomunicazioni; • ingegneria gestionale, o equipollenti. ➢ Corsi di specializzazione o scuole di perfezionamento post-universitari svolti o frequentati con esito finale positivo. ➢ Aver svolto attività d'insegnamento presso istituti d'istruzione della Guardia di finanza. ➢ Aver ricoperto incarichi di responsabilità nella Guardia di finanza inerenti reti radio, nella sicurezza delle telecomunicazioni, nonché nella gestione dei materiali TLC e dei mezzi tecnici investigativi. ➢ Anni di servizio nel Corpo della Guardia di finanza con ponderazione incrementale.

TABELLA *B*
(comparto sanitario)

SPECIALITÀ	REQUISITI ESSENZIALI	ALTRI TITOLI
SANITÀ	➢ Diploma di laurea specialistica in medicina e chirurgia, od altro diploma di laurea specialistica dichiarato equipollente, conseguito presso un'università della Repubblica italiana o presso un istituto d'istruzione universitaria equiparato. ➢ Aver svolto incarichi nell'ambito del settore, complessivamente, per almeno: ▪ 4 anni, per il grado di Maggiore; ▪ 7 anni, per il grado di Tenente Colonnello. ➢ Documentazione caratteristica nell'ultimo triennio: ▪ per Ufficiale Inferiore, non inferiore a Superiore alla media; ▪ per Ufficiale Superiore, non inferiore a Eccellente.	➢ Ricompense di ordine morale. ➢ Benemerenze al valor militare e civile. ➢ Aver prestato servizio presso uno dei seguenti reparti: ▪ C.M.O.; ▪ Reparti Osservazione; ▪ Uffici di Direzione di strutture sanitarie militari; ▪ Gruppi selettori. ➢ Possesso di diploma/i di specializzazione in discipline medico-chirurgiche (ad esempio: medicina legale, medicina del lavoro, igiene, ecc.). ➢ Anni di servizio nel Corpo della Guardia di finanza con ponderazione incrementale.
VETERINARIA	➢ Diploma di laurea specialistica in veterinaria, od altro diploma di laurea specialistica dichiarato equipollente, conseguito presso un'università della Repubblica italiana o presso un istituto d'istruzione universitaria equiparato. ➢ Aver svolto incarichi nell'ambito del settore, complessivamente, per almeno: ▪ 2 anni, per il grado di Capitano; ▪ 7 anni, per il grado di Tenente Colonnello. ➢ Documentazione caratteristica nell'ultimo triennio: ▪ per Ufficiale Inferiore, non inferiore a Superiore alla media; ▪ per Ufficiale Superiore, non inferiore a Eccellente.	➢ Comprovata esperienza: ▪ nel campo della cinologia, con particolare attenzione alla gestione del parco quadrupedi con spiccato riferimento alla gestione dell'allevamento del cane, all'assistenza zooiatrica, nonché alla tutela del benessere animale; ▪ nell'ispezione e nella vigilanza degli alimenti di origine animale, con riferimento specifico alla valutazione dell'idoneità dei locali di conservazione, preparazione e distribuzione dei prodotti alimentari; ▪ nel settore logistico, con particolare riguardo a quello dei materiali per i cani (alimenti, canili, dotazioni organiche, ecc) e dei mezzi terapeutici e diagnostici necessari per la cura. Esperienza nel campo della rimonta dei cani, con particolare riferimento a quella dei "nuovi" riproduttori. ➢ Ricompense di ordine morale. ➢ Benemerenze al valor militare e civile. ➢ Anni di servizio nel Corpo della Guardia di finanza con ponderazione incrementale.

ALLEGATO 1

FAC-SIMILE

DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI TRANSITO NEL RUOLO TECNICO-LOGISTICO-AMMINISTRATIVO
DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
- I REPARTO – Ufficio Personale Ufficiali ROMA

Il sottoscritto ________**(grado, cognome e nome)**________, nato il ________________ a ______________________________ (provincia di ____________________________), in forza al Comando di ____, quale ufficiale in servizio permanente del ruolo ______________ dell' ______**(Esercito Italiano ovvero Aeronautica Militare)**________, chiede di partecipare alle procedure di transito nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, nel Comparto ____________ - Specialità ______________, con il grado (in alternativa):

❑ attualmente rivestito;
❑ di __________, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

All'uopo:

- dichiara di aver preso visione delle disposizioni normative che disciplinano il transito nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza e dei criteri stabiliti con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Difesa del ____________, per le modalità di ammissione;
- allega apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la presentazione delle domande nonché dei titoli e delle professionalità possedute (modello annesso al presente allegato).

Data ______________

____

(Attestazioni dei Comandi superiori)

Visto si attesta che la domanda è stata presentata in data _________________ e assunta in carico al n. ______________ di protocollo.

____
(IL COMANDANTE DEL REPARTO)

Annesso ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE
attestante i titoli posseduti

Il sottoscritto ______________________ (grado, cognome, nome) dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso, alla data di sottoscrizione, oltre che requisiti essenziali richiesti dalla tabella A allegata al Decreto di Transito per la "Specialità" di appartenenza, dei seguenti ulteriori titoli e requisiti:

1. Aver prestato o prestare servizio nella Guardia di finanza dal ___________ al ___________;
2. Titoli di studio:
   - ______________________(voto)____________;
   - ______________________(voto)____________;
   - ______________________(voto)____________.
3. Corsi effettuati:
   - ____________________(qualifica o punteggio finale)_____________;
   - ____________________(qualifica o punteggio finale)_____________;
   - ____________________(qualifica o punteggio finale)_____________.
4. Conoscenza lingue estere (SLEE o equivalente):
   - ________________;
   - ________________;
   - ________________.
5. Specializzazioni conseguite:
   - ________________________________;
   - ________________________________;
   - ________________________________.
6. Ricompense di ordine morale:
   - Encomi solenni________;
   - Encomi semplici _______;
   - Elogi _______.
7. Benemerenze al valor militare o civile:
   - ________________________________;
   - ________________________________;
   - ________________________________.
8. Altri titoli indicati nella tabella A:
   - ________________________________;
   - ________________________________;
   - ________________________________.
9. Altri titoli:
   - ________________________________;
   - ________________________________;
   - ________________________________.

____
(luogo e data di presentazione)

Firma leggibile

05A04855

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 aprile 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Judith Jarina Mauro Velasquez, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Judith Jarina Mauro Velasquez, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Tecnico superior universitario en fisioterapia» conseguito in Venezuela ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 286/1998 che prevede l'applicazione delle norme di cui al decreto medesimo ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea qualora si tratti di norme più favorevoli al richiedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei servizi nella seduta del 10 marzo 2005;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Tecnico superior universitario en fisioterapia» conseguito nell'anno 2004 presso il «Colegio Universitario de Rehabilitacion - May Hamilton» sito in Caracas (Venezuela) dalla sig.ra Judith Jarina Mauro Velasquez, nata a Caracas (Venezuela) l'11 aprile 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

2. La sig.ra Judith Jarina Mauro Velasquez è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di fisioterapista.

Roma, 19 aprile 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A04471

DECRETO 19 aprile 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Rebeca Carolina Barrios Quintana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rebeca Carolina Barrios Quintana, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Tecnico superior universitario en rehabilitacion - fisioterapia» conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei servizi nella seduta del 10 marzo 2005;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni:

Decreta:

1. Il titolo di «Tecnico superior universitario en rehabilitacion - fisioterapia» rilasciato il 24 gennaio 1997 dal «Colegio Universitario de Rehabilitacion» di Caracas (Venezuela) alla sig.ra Rebeca Carolina Barrios Quintana, nata a Merida (Venezuela) il 18 maggio 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

2. La sig.ra Rebeca Carolina Barrios Quintana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

Roma, 19 aprile 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A04472

DECRETO 27 aprile 2005.

Riconoscimento, al dott. Meo Domenico, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Meo Domenico, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «Cirugìa Plàstica y Reconstructiva» conseguito in Messco, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 30 marzo 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/92;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 9 aprile 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/92 a seguito della quale il dott. Meo Domenico è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «Cirugìa Plàstica y Reconstructiva», rilasciato in data 28 febbraio 2004 dall'Instituto Jalisciense de Cirugìa Reconstructiva «José Guerrerosantos» di Guadalajara, Jalisco, (Messico) al dott. Meo Domenico, cittadino italiano, nato a Bari (Italia) il 5 marzo 1970, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A04522

DECRETO 27 aprile 2005.

Riconoscimento, al dott. Zampieri Juan Pedro Hector, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di specialista in urologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con il quale il dott. Zampieri Juan Pedro Hector, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Especialista en Urologia» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in «urologia»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 1° dicembre 2004 ha ritenuto di appli-

care al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/92;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 13 aprile 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/92 a seguito della quale il dott. Zampieri Juan Pedro Hector è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in urologia;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Firenze;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il dott. Zampieri Juan Pedro Hector dichiara di essere la stessa persona di Zampieri Juan Pedro Hector;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

I. Il titolo di «especialista en urologia», rilasciato in data 4 aprile 1977 dal Ministerio de Bienestar Social de La Nacion (Republica Argentina) al dott. Zampieri Juan Pedro Hector, cittadino italiano, nato a Firenze il 25 giugno 1946, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A04523

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 12 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Giove», in Campo di Giove, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Giove», con sede in Campo di Giove (L'Aquila), costituita in data 22 settembre 1988 con atto a rogito del notaio dott. Giovanni D'Antuono di Roccaraso (L'Aquila), REA n. 72775, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Maddalena Tirico, nata a Roma il 19 aprile 1971, con studio in Silvi Marina (Teramo), via Leonardo da Vinci n. 54-A, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente deereto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04666

DECRETO 12 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Tagliacozzo 89», in Tagliacozzo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tagliacozzo 89», con sede in Tagliacozzo (L'Aquila), costituita in data 24 ottobre 1989 con atto a rogito del notaio dott. Roberto Colucci di Tagliacozzo (L'Aquila), REA n. 74847, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Maddalena Tirico, nata a Roma il 19 aprile 1971, con studio in Silvi Marina (Teramo), via Leonardo da Vinci n. 54-A, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente deereto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04667

DECRETO 12 aprile 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa La Rosa soc. coop. a r.l.», in Cusano Mutri.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2000 con il quale la società cooperativa «Cooperativa La Rosa soc. coop. a r.l.», con sede in Cusano Mutri (Benevento), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Rolando Di Bernardo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista l'indagine giudiziaria in corso da parte della Guardia di Finanza a carico del commissario liquidatore;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio, ex art. 2545/XVII del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Mantovano Roberto, con studio in Napoli, via A. Manzoni n. 71, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa La Rosa soc. coop. a r.l.», con sede in Cusano Mutri (Benevento), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 9 febbraio 2000, in sostituzione del dott. Rolando Di Bernardo, indagato.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente deereto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04668

DECRETO 12 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Logitrans società cooperativa a r.l.», in Altamura, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Logitrans società cooperativa a r.l.», con sede in Altamura (Bari), costituita in data 19 aprile 2000 con atto a rogito del notaio dott. Domenico Digiesi di Gravina di Puglia (Bari), REA n. 423716, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Antonio Schiavo, nato ad Avellino il 18 febbraio 1964, con studio in Ariano Irpino (Avellino), via dei Tigli n. 26-7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04669

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 31 marzo 2005.

Modifica dell'allegato IV del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva del Consiglio n. 2005/15/CE del 28 febbraio 2005 che modifica l'allegato IV della direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000 e successive modifiche, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1996, che recepisce le direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la direttiva della Commissione n. 96/78/CE del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, che recepisce le direttive della Commissione n. 96/14/CE del 12 marzo 1996, n. 96/15/CE del 14 marzo 1996, n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n. 97/14/CE del 21 marzo 1997 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio nonché la direttiva n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1998, che recepisce la direttiva della Commissione n. 97/46/CE del 25 luglio 1997 che modifica la direttiva 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1998 che recepisce le direttive della Commissione n. 98/1/CE e n. 98/2/CE dell'8 gennaio 1998 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1998 che recepisce la direttiva della Commissione n. 98/22/CE del 15 aprile 1998 che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1999 che recepisce la direttiva n. 1999/53/CE della Commissione del 26 maggio 1999 che modifica l'allegato III della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2001 che modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2001/32/CE e n. 2001/33/CE dell'8 maggio 2001 che modificano taluni allegati della dir.2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 2002 che modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gen-

naio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2002/28/CE e n. 2002/29/CE del 19 marzo 2002 che modificano taluni allegati della dir. 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2003 che modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva della Commissione n. 2002/36/CE del 29 aprile 2002 che modifica taluni allegati della dir.2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 2003 che modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2003/21/CE e n. 2003/22/CE del 24 marzo 2003 che modificano taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2003 che modifica gli allegati al decreto 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2003/46/CE e n. 2003/47/CE del 4 giugno 2003 che modificano taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2004 che modifica gli allegati al decreto 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva della Commissione n. 2003/116/CE del 4 dicembre 2003 che modifica taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2004 che modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva della Commissione n. 2004/31/CE del 17 marzo 2004 che modifica taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio e della direttiva n. 2004/32/CE del 17 marzo 2004, relativa alla modifica della direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2005 che modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva della Commissione n. 2004/70/CE del 28 aprile 2004 e della direttiva n. 2004/102/CE del 5 ottobre 2004, che modificano la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio;

Vista la direttiva del Consiglio n. 2005/15/CE del 28 febbraio 2005 che modifica l'allegato IV della direttiva n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Considerata la necessità di recepire la direttiva del Consiglio sopramenzionata;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2, alla fine della colonna di destra è aggiunto il paragrafo seguente:

«Il primo trattino, in cui si stabilisce che il materiale da imballaggio in legno debba essere ottenuto da legname rotondo scortecciato, si applica solo a decorrere dal 1º marzo 2006.»

2. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 8, alla fine della colonna di destra è aggiunto il paragrafo seguente:

«La prima riga della lettera *a)*, in cui si stabilisce che il materiale da imballaggio in legno debba essere ottenuto da legname rotondo scortecciato, si applica solo a decorrere dal 1º marzo 2006.»

3. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2005

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 371

05A04524

DECRETO 15 aprile 2005.

Abrogazione del decreto ministeriale 4 febbraio 2004, n. 36002, relativo al riconoscimento dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista la circolare n. 2 del 29 gennaio 1997 con la quale sono state impartite le istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dei dati tecnici aziendali previsti dal citato decreto interministeriale;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1997 con il quale sono state definite le tariffe poste a carico degli enti richiedenti il predetto riconoscimento ufficiale;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2004, n. 36002, con il quale la ditta «Istituto Agrario di S. Michele a/Adige (Trento)», con sede legale in S. Michele a/Adige (Trento), via E. Mach n. 1, è stata riconosciuta idonea a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo n. 300/1999;

Vista l'istanza presentata in data 12 gennaio 2005 con la quale la ditta in questione ha chiesto la sospensione del riconoscimento a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari;

Decreta:

Articolo unico

1. Il riconoscimento concesso a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari alla ditta «Istituto Agrario di S. Michele a/Adige (Trento)», con sede legale in S. Michele a/Adige (Trento), via E. Mach n. 1, con decreto ministeriale 4 febbraio 2004, n. 36002, è revocato.

2. Il decreto ministeriale 4 febbraio 2004, n. 36002, di cui al comma 1 è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

05A04532

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 30 dicembre 2004.

Determinazione dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2005, ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. (Deliberazione n. 14855).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Viste le proprie delibere n. 14.376 e n. 14.377 del 30 dicembre 2003 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2004 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;

Attesa la necessità di determinare, per l'esercizio 2005, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2005, un contributo denominato «contributo di vigilanza»:

a) le società di intermediazione mobiliare iscritte, alla data del 2 gennaio 2005, nell'Albo, di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, ivi comprese quelle iscritte nella sezione speciale dello stesso Albo prevista dall'art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996;

b) le banche italiane autorizzate, alla data del 2 gennaio 2005, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e quelle di cui all'art. 200, comma 4, dello stesso decreto;

c) le società di gestione del risparmio che alla data del 2 gennaio 2005 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dalle disposizioni adottate dalla

Banca d'Italia in attuazione dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998 per la prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera *d)*, dello stesso decreto;

d) gli intermediari finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2005, nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993 autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, a prestare i servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)* e *c)*, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998;

e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 alla data del 2 gennaio 2005 e quelli iscritti alla stessa data nel ruolo speciale di cui al comma 5 del medesimo art. 201;

f) le società di gestione del risparmio iscritte nell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, le società di investimento a capitale variabile iscritte nell'Albo di cui all'art. 44, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998, gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del medesimo decreto legislativo n. 58/1998 ed i soggetti istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 124/1993 che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo;

g) i promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2005, nell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;

h) la Borsa italiana s.p.a.;

i) la TLX s.p.a.;

l) la MTS s.p.a.;

m) la Monte Titoli s.p.a.;

n) la Cassa di compensazione e Garanzia s.p.a.;

o) gli organizzatori di scambi organizzati, iscritti nell'elenco pubblicato ai sensi del punto 8 della comunicazione adottata con delibera n. 14.035 del 17 aprile 2003 in corso di validità alla data del 2 gennaio 2005;

p) i soggetti — diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico — emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali alla data del 2 gennaio 2005;

q) gli emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, soggetti alla vigilanza della Consob iscritti nell'elenco pubblicato ai sensi dell'art. 108, comma 2, del regolamento Consob n. 11.971/99 in corso di validità alla data del 2 gennaio 2005;

r) gli offerenti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera *f)*, che alla data del 2 gennaio 2005, avendo concluso una sollecitazione all'investimento ovvero un'offerta pubblica di acquisto o scambio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2004 ed il 1° gennaio 2005, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97, comma 1, lettera *b)*, o 103, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 58/1998;

s) le società di revisione iscritte, alla data del 2 gennaio 2005, nell'Albo di cui all'art. 161, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 dicembre 2004

Il presidente: CARDIA

05A04732

DELIBERAZIONE 30 dicembre 2004.

Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per l'esercizio 2005. (Determinazione n. 14856).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza e che nella determinazione delle predette contribuzioni adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti;

Viste le proprie delibere n. 13.376 e n. 14.377 del 30 dicembre 2003 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2004 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;

Vista la propria delibera n. 14.855 del 30 dicembre 2004 con la quale sono stati individuati, per l'esercizio 2005, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Attesa la necessità di stabilire, per l'esercizio 2005, la misura della contribuzione dovuta dai soggetti individuati nella suddetta delibera n. 14.855 del 30 dicembre 2004;

Delibera:

Art. 1.

Misura della contribuzione

1. Il contributo dovuto, per l'esercizio 2005, dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 14.855 del 30 dicembre 2004 è determinato nelle seguenti misure:

Riferimento normativo (delibera n. 14.855/04)	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo
Art. 1, lett. *a)*	Sim iscritte nell'Albo (incluse le società fiduciarie)	€ 3.240 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2005
Art. 1, lett. *b)*	Banche italiane autorizzate ex art. 19, comma 4, ed ex art. 200, comma 4, del d.lgs. n. 58/98	€ 3.240 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2005
Art. 1, lett. *c)*	Società di gestione del risparmio che alla data del 2.1.2005 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dal regolamento della Banca d'Italia ex art. 34, comma 3, del d.lgs. 58/98	€ 3.240 per il servizio di gestione individuale di portafogli di investimento
Art. 1, lett. *d)*	Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/93	€ 3.240 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2005
Art. 1, lett. *e)*	Agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del d.lgs. n. 58/98 Agenti di cambio iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/98	€ 2.185 *pro-capite* € 120 *pro-capite*
Art. 1, lett. *f)*	Società di gestione del risparmio, Sicav, Organismi di investimento collettivo e Soggetti istitutori di fondi pensione aperti	€ 1.420 per ogni fondo operativo alla data del 2.1.2005, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto operativo alla stessa data del 2.1.2005
Art. 1, lett. *g)*	Promotori finanziari iscritti nell'Albo alla data del 2.1.2005	€ 146 *pro-capite*
Art. 1, lett. *h)*	Borsa Italiana s.p.a.	€ 2.340.990
Art. 1, lett. *i)*	TLX s.p.a.	€ 644.645
Art. 1, lett. *l)*	MTS s.p.a.	€ 253.920
Art. 1, lett. *m)*	Monte Titoli s.p.a.	€ 404.245
Art. 1, lett. *n)*	Cassa di compensazione e garanzia s.p.a.	€ 338.015
Art. 1, lett. *o)*	Organizzatori di scambi organizzati iscritti nell'elenco Consob	€ 3.150 *pro-capite*
Art. 1, lett. *p)*	Emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali	Come da successivo comma 2
Art. 1, lett. *q)*	Emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'elenco Consob	€ 6.625 *pro-capite*
Art. 1, lett. *r)*	Offerenti diversi da quelli indicati nell'art. 1, lett. *f)*	Come da successivi commi 3 e 4
Art. 1, lett. *s)*	Società di revisione iscritte nell'Albo	Come da successivo comma 5

2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *p)*, della delibera n. 14.855 del 30 dicembre 2004, è computato con riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi alle negoziazioni alla data del 2 gennaio 2005.

L'importo del contributo per le azioni di società italiane è pari ad una quota fissa di € 6.575 fino a € 10.000.000 di capitale sociale, più € 62 ogni € 500.000 oltre € 10.000.000 e fino a € 100.000.000 di capitale sociale, più € 49,5 ogni € 500.000 oltre € 100.000.000 di capitale sociale. Per le frazioni di € 500.000 la relativa tariffa viene applicata proporzionalmente. Sono esentate le azioni di risparmio.

L'importo del contributo per le obbligazioni di società italiane è pari ad una quota fissa di € 6.575 per ogni emissione quotata. Sono esentate le obbligazioni già quotate di diritto alla data del 2 gennaio 1998.

L'importo del contributo per i warrant emessi da società italiane è pari ad una quota fissa di € 6.575 per ogni warrant quotato.

L'importo del contributo per i covered warrant e per i certificates emessi da società italiane è pari ad una quota fissa di € 920 per ogni covered warrant e per ogni certificate quotato.

L'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav emesse da società italiane è pari ad una quota fissa di € 1.795 per ciascun fondo o per ciascun comparto quotato.

Ciascun emittente italiano non è tenuto a versare importi complessivamente superiori a € 209.840.

L'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i warrant emessi da società estere è pari ad una quota fissa di € 6.575. L'importo del contributo per i covered warrant e per i certificates emessi da società estere è pari a quello fissato per le società italiane. L'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav emesse da società estere è pari a quello fissato per le società italiane. Ciascun emittente estero non è tenuto a versare importi complessivamente superiori a € 209.840.

3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *r)*, della delibera n. 14.855 del 30 dicembre 2004 è determinato nelle seguenti misure:

3/1 per le offerte pubbliche di acquisto residuali di cui all'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998, è pari ad una quota fissa di € 6.240 per ciascuna offerta conclusa;

3/2 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un premio, il diritto di percepire la differenza monetaria tra un valore prestabilito ed il valore di mercato dell'attività sottostante, è pari a € 620 per ogni sollecitazione conclusa (collocamento di una singola tranche per tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito);

3/3 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari è pari, per ciascuna sollecitazione, ad una quota fissa di € 6.240 maggiorata, nel caso di sollecitazione avente controvalore superiore a € 507.317, dell'1,23% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima del contributo è pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento;

3/4 per le altre sollecitazioni all'investimento, per le altre offerte pubbliche di acquisto e per le offerte pubbliche di scambio è pari, per ciascuna sollecitazione ovvero per ciascuna offerta pubblica conclusa, ad una quota fissa di € 6.240 maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,048% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima del contributo è pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento ovvero per ciascuna offerta di acquisto o scambio.

4. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui al comma 3, punti 3/3 e 3/4, per controvalore dell'offerta si intende il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore è determinato con riferimento al prezzo definitivo d'offerta del prodotto finanziario indicato nel prospetto o documento informativo ed al quantitativo effettivamente collocato o acquistato. Per le offerte pubbliche di scambio il controvalore dell'operazione è costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti. Per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo è computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo.

5. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *s)*, della delibera n. 14.855 del 30 dicembre 2004 è determinato nella misura del 5,1% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per attività di revisione sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato dei soggetti cui si applicano le disposizioni contenute nella Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione VI, del decreto legislativo n. 58/1998. Il contributo si applica ai ricavi da corrispettivi contabilizzati nel bilancio della società di revisione chiuso nel 2004.

6. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1 della delibera n. 14.855 del 30 dicembre 2004 è versato alla Consob con le modalità e nei termini che verranno stabiliti con distinto provvedimento.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 dicembre 2004

Il presidente: CARDIA

05A04733

DELIBERAZIONE 28 aprile 2005.

Modalità e termini di versamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per l'esercizio 2005. (Deliberazione n. 15008).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Vista la propria delibera n. 14.855 del 30 dicembre 2004, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2005, con la quale si è provveduto a determinare, per l'esercizio 2005, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Vista la propria delibera n. 14.856 del 30 dicembre 2004, parimenti resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2005, con la quale si è provveduto a determinare, per l'esercizio 2005, la misura della contribuzione;

Atteso che la citata delibera n. 14.856 del 30 dicembre 2004 demanda a successivo provvedimento la definizione delle modalità e dei termini di versamento della contribuzione predetta;

Ritenuto, conseguentemente, di provvedere alla definizione delle modalità e dei termini di versamento della contribuzione dovuta, per l'esercizio 2005, ai sensi della citata delibera n. 14.856 del 30 dicembre 2004:

Delibera:

Art. 1.

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* [esclusi gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed i soggetti esteri istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124], *g)*, *o)*, *p)* [esclusi i soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali], *q)* e *r)* [esclusi gli offerenti esteri], della delibera n. 14.855 del 30 dicembre 2004 deve essere effettuato entro il 20 giugno 2005. Ai fini del versamento deve essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) che verrà spedito, entro il 20 maggio 2005, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

2. Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato (MAV) ed esclusivamente nei dieci giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, i soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare il versamento presso qualunque sportello della Banca di Roma sul territorio nazionale, comunicando per iscritto allo sportello prescelto i seguenti dati identificativi del soggetto tenuto alla contribuzione: *a)* il nome e cognome (persone fisiche) o la denominazione sociale (persone giuridiche); *b)* il codice fiscale.

3. Nei venti giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo i soggetti indicati nel comma 1 possono altresì acquisire il MAV tramite rete Internet. A tal fine le necessarie istruzioni per ottenerne la stampa in locale saranno rese note, entro il 20 maggio 2005, attraverso il notiziario settimanale - Consob Informa e sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it). Copia delle istruzioni verrà trasmessa alle Associazioni di categoria interessate.

4. I soggetti indicati nell'art. 1, lettera *g)*, della delibera n. 14.855 del 30 dicembre 2004 possono, nei venti giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, effettuare il pagamento anche con carta di credito tramite rete Internet. A tal fine le necessarie istruzioni saranno rese note, entro il 20 maggio 2005, attraverso il notiziario settimanale - Consob Informa e sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it).

5. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettere *h)*, *i)*, *l) m)* ed *n)*, della delibera n. 14.855 del 30 dicembre 2004 deve essere effettuato entro il 20 giugno 2005.

6. Il versamento di cui al comma 5 deve essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 1117033 intestato a «Consob/Gestione contribuzioni, via G.B. Martini, 3, 00198 - Roma», presso Banca di Roma/Agenzia n. 107, Largo Benedetto Marcello, 198, 00198 - Roma - Cod. 03002 - Cab. 03251 (le coordinate bancarie complete sono le seguenti: IT 67 N 03002 03251 000001117033).

7. All'atto del pagamento devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale, il codice della causale del versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario come segue: *a)* la denominazione ed il codice fiscale, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento; *b)* il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario.

8. Il codice e la descrizione delle causali di versamento, da utilizzare ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, sono riportati nella tabella allegata alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

9. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettera *s)*, della delibera n. 14.855 del 30 dicembre 2004 deve essere effettuato, con le modalità stabilite nei precedenti commi da 6 a 8, entro:

a) il 20 giugno 2005, qualora il bilancio chiuso nel 2004 sia stato approvato non più tardi del trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2004, negli altri casi.

10. Nel termine di versamento di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 9, copia della documentazione attestante il versamento stesso, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il pagamento contenente gli elementi indicati al comma 7 e gli estremi del versamento effettuato (conto corrente utilizzato, importo, data ordine e data valuta), corredata di apposita tabella esplicativa del computo del contributo, è trasmessa alla Consob. La tabella deve essere predisposta in conformità allo schema definito con comunicazione Consob n. 99009588 del 12 febbraio 1999.

11. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettere *f)* [limitatamente agli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed ai soggetti esteri istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124], *p)* [limitatamente ai soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali] e *r)* [limitatamente agli offerenti esteri], della delibera n. 14.855 del 30 dicembre 2004 deve essere effettuato, entro il 20 giugno 2005, mediante bonifico bancario da disporre a seguito di apposito avviso di pagamento che sarà spedito, entro il 20 maggio 2005, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

12. L'avviso di pagamento di cui al precedente comma conterrà, tra l'altro, il «codice utente» con il quale il soggetto è identificato dalla Consob, il codice della causale del versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario come segue: *a)* la denominazione, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento; *b)* il «codice utente» ed il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni per il destinatario. Il bonifico bancario deve essere effettuato sul conto corrente n. 1123637 intestato a «Consob/Gestione contributi di vigilanza, via G.B. Martini 3, 00198 Roma», presso Banca di Roma/Agenzia n. 107, Largo Benedetto Marcello, 198, 00198, Roma (Italia) - Cod. 03002 - Cab. 03251 (le coordinate bancarie complete sono le seguenti: IT 49O 03002 03251 000001123637- Swift code BROMITR1107).

Art. 2.

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dall'art. 65 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2005

Il presidente: CARDIA

TABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI

Contributo di vigilanza

Codice causale	Descrizione causale	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo	Termine di versamento
CA1	art.1, lett. a), delibera n. 14.855/04	Sim iscritte nell'Albo (incluse le fiduciarie)	€ 3.240 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2005	20 giugno 2005
CB1	art.1, lett. b), delibera n. 14.855/04	Banche italiane autorizzate ex art. 19, comma 4, ed ex art. 200, comma 4, del d.lgs. n. 58/98	€ 3.240 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2005	20 giugno 2005
CC1	art.1, lett. c), delibera n. 14.855/04	Società di gestione del risparmio che alla data del 2.1.2005 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dal regolamento della Banca d'Italia ex art.34, comma 3, del d.lgs. n. 58/98	€ 3.240 per il servizio di gestione individuale di portafogli di investimento	20 giugno 2005
CD1	art.1, lett. d), delibera n. 14.855/04	Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/93	€ 3.240 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2005	20 giugno 2005
CE1	art.1, lett. e), delibera n. 14.855/04	Agenti di cambio iscritti nel ruolo unico di cui all'art. 201, comma 6, del d.lgs. n. 58/98	€ 2.185 *pro-capite*	20 giugno 2005
CE2	art.1, lett. e), delibera n. 14.855/04	Agenti di cambio iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/98	€ 120 *pro-capite*	20 giugno 2005
CF1	art.1, lett. f), delibera n. 14.855/04	Società di gestione del risparmio italiane, Sicav italiane e Soggetti istitutori di fondi pensione aperti italiani	€ 1.420 per ogni fondo operativo alla data del 2.1.2005 ovvero, ove previsti, per ciascun comparto operativo alla stessa data del 2.1.2005	20 giugno 2005
CF2	art.1, lett. f), delibera n. 14.855/04	Organismi di investimento collettivo esteri armonizzati ex art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 58/98 ed Organismi di investimento collettivo esteri non armonizzati ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 58/98 e Soggetti esteri istitutori di fondi pensione aperti	€ 1.420 per ogni fondo operativo alla data del 2.1.2005, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto operativo alla stessa data del 2.1.2005	20 giugno 2005
CG1	art.1, lett. g), delibera n. 14.855/04	Promotori finanziari iscritti nell'Albo	€ 146 *pro-capite*	20 giugno 2005
CH1	art.1, lett. h), delibera n. 14.855/04	Borsa Italiana s.p.a.	€ 2.340.990	20 giugno 2005
CI1	art.1, lett. i), delibera n. 14.855/04	TLX s.p.a.	€ 644.645	20 giugno 2005
CL1	art.1, lett. l), delibera n. 14.855/04	MTS s.p.a.	€ 253.920	20 giugno 2005
CM1	art.1, lett. m), delibera n. 14.855/04	Monte Titoli s.p.a.	€ 404.245	20 giugno 2005
CN1	art.1, lett. n), delibera n. 14.855/04	Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.	€ 338.015	20 giugno 2005

...segue: *Contributo di vigilanza*

CO1	art.1, lett. o), delibera n. 14.855/04	Organizzatori di scambi organizzati iscritti nell'elenco Consob	€ 3.150 *pro-capite*	20 giugno 2005
CP1	art.1, lett. p), delibera n. 14.855/04	Emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali	come da art.1, comma 2, delibera n. 14.855/04	20 giugno 2005
CQ1	art.1, lett. q), delibera n. 14.855/04	Emittenti azioni e obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'elenco Consob	€ 6.625 *pro-capite*	20 giugno 2005
CR1	art.1, lett. r), delibera n. 14.855/04	Offerenti diversi dai gestori collettivi che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2004 ed il 1° gennaio 2005, offerte pubbliche d'acquisto residuali	come da art.1, comma 3, punto 3/1, delibera n. 14.855/04	20 giugno 2005
CR2	art.1, lett. r), delibera n. 14.855/04	Offerenti diversi dai gestori collettivi che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2004 ed il 1° gennaio 2005, offerte di prodotti finanziari che danno diritto al pagamento di un differenziale	come da art.1, comma 3, punto 3/2, delibera n. 14.855/04	20 giugno 2005
CR3	art.1, lett. r), delibera n. 14.855/04	Offerenti diversi dai gestori collettivi che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2004 ed il 1° gennaio 2005, sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto/sottoscrizione di prodotti finanziari	come da art.1, comma 3, punto 3/3, delibera n. 14.855/04	20 giugno 2005
CR4	art.1, lett. r), delibera n. 14.855/04	Offerenti diversi dai gestori collettivi che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2004 ed il 1° gennaio 2005, altre sollecitazioni all'investimento, altre offerte pubbliche di acquisto, offerte pubbliche di scambio, sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie ed altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali	come da art.1, comma 3, punto 3/4, delibera n. 14.855/04	20 giugno 2005
CS1	art.1, lett. s), delibera n. 14.855/04	Società di revisione iscritte nell'Albo	5,1% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per attività di revisione, come da art.1, comma 5, delibera n. 14.855/04	come da art.1, comma 9, punto a) o b)

05A04734

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 22 aprile 2005.

Realizzazione interventi urgenti ed indifferibili - Vincolo risorse finanziarie. (Ordinanza n. 418).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario governativo;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386 del 14 dicembre 2004 con la quale il presidente della regione Sardegna è stato confermato quale Commissario delegato per l'emergenza idrica fino al 31 dicembre 2006 con la previsione di prosecuzione in regime ordinario delle attività avviate dal Commissario stesso in regime straordinario;

Atteso che la giunta regionale della Sardegna con deliberazione n. 18/24 del 21 aprile 2002, avente ad oggetto «Commissario per l'emergenza idrica in Sardegna - O.P.C.M. 28 giugno 1995, n. 2409, art. 2 - legge regionale n. 7/2004 - variazione di bilancio per interventi urgenti di manutenzione straordinaria ed efficentamento delle reti ed impianti idrici di pertinenza dell'ESAF» ha previsto la realizzazione di interventi di efficientamento di infrastrutture di competenza ESAF finalizzate al risparmio ed all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse idriche, prevedendo all'uopo l'utilizzo di risorse del bilancio regionale (U.P.B.) da attivarsi con provvedimento commissariale di vincolo e successiva modifica di bilancio ai sensi di quanto disposto con legge regionale 11 maggio 2004, n. 7, art. 10;

Atteso che ai sensi dell'art. 6, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 sopra citata il Commissario governativo per l'emergenza idrica può disporre l'utilizzo di risorse già destinate dalla regione autonoma della Sardegna, previa intesa con la regione medesima, per la realizzazione di interventi emergenziali;

Ritenuto pertanto, in relazione alla natura degli interventi di cui alla predetta deliberazione della giunta regionale, di dover vincolare le risorse finanziarie regionali individuate dalla deliberazione medesima;

Atteso che l'Assessorato della programmazione bilancio credito ed assetto del territorio provvederà alle opportune variazioni di bilancio, conformemente al disposto di cui all'art. 10 della citata legge regionale n. 7/2004;

Ordina:

Art. 1.

Vincolo risorse finanziarie

1. Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 6, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, su proposta della regione autonoma della Sardegna ed essendo stata acquisita l'intesa con la regione stessa, gli stanziamenti previsti dalle seguenti U.P.B. dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici:

U.P.B.	Capitolo	Importo
S08.071	08297	558.514,01
S08.073	08313	1.936.713,38
S08.073	08317	774.684,75
S08.073	08321	4.296.715,81
S08.073	08323	658.482,00
S08.073	08324	387.342,67
	TOTALE . . .	8.612.452,62

per l'importo complessivo di € 8.612.452,62, sono vincolati ai fini dell'attribuizione all'apposita U.P.B. dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici per la realizzazione di interventi di efficientamento degli impianti di pertinenza E.S.A.F.

2. L'Assessorato della programmazione bilancio credito e assetto del territorio provvederà alle opportune variazioni di bilancio, conseguenti al vincolo di destinazione di cui al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 7/2004.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 22 aprile 2005

Il Commissario governativo: SORU

05A04670

UNIVERSITÀ TELEMATICA «GUGLIELMO MARCONI»

DECRETO RETTORALE 2 maggio 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto l'art. 33, comma 6 della Costituzione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, comma 9;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1996, n. 573, concernente le deliberazioni dei nuovi statuti delle università libere;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il D.I. del 17 aprile 2003;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2004 - supplemento ordinario n. 48;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *e)* dello statuto approvato con il decreto ministeriale 1° marzo 2004 integrato dall'art. 19 dello stesso;

Vista la nota del Ministro, prot. 622 del 14 febbraio 2005, relativa alla trasmissione statuti e regolamenti di ateneo al M.I.U.R. per il controllo di legittimità e di merito;

Vista la delibera del Comitato tecnico organizzatore del 9 marzo 2005 relativa alla proposta di modifica da apportare allo statuto;

Vista la nota ministeriale prot. n. 1580 del 28 aprile 2005 con la quale, ai sensi dell'art. 6 della predetta legge n. 168 del 1989, il M.I.U.R. ha comunicato di non aver osservazioni da muovere in relazione alle proposte modifiche statutarie;

Decreta:

Articolo unico

Lo Statuto della Università telematica «Guglielmo Marconi», di cui alle premesse, è così modificato relativamente ai sottoindicati articoli:

Art. 2.

Al comma 1, prima riga, la dizione «Consorzio» è sostituita da: «Fondazione».

Art. 4.

Al comma 1, la dizione:

1. Il consiglio di amministrazione è così composto:

a) il presidente del consorzio «Tertium» o suo delegato;

b) cinque rappresentanti designati dal consorzio «Tertium», di cui almeno due indicati dal presidente del For.Com.;

c) il rettore;

d) due membri designati dal senato accademico tra i professori di ruolo dell'Università;

e) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;

f) un rappresentante designato da Confindustria;

g) il direttore generale,

è sostituita da:

1. Il consiglio di amministrazione è così composto:

a) sei rappresentanti, due dei quali designati dalla Fondazione «Tertium», e quattro designati dal presidente del For.Com.;

b) il rettore;

c) due membri designati dal senato accademico tra i professori di ruolo dell'Università.

Al comma 4, la dizione:

4. Il consiglio di amministrazione nomina tra le componenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, il presidente del consiglio di amministrazione dell'Università, il vice presidente ed il segretario, il quale può essere scelto anche al di fuori del consiglio,

è sostituita da:

4. Il consiglio di amministrazione nomina tra le componenti di cui alla lettera *a)* del comma 1, il presidente del consiglio di amministrazione dell'Università, il vice presidente.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma 6:

6. Assiste alle sedute del consiglio di amministrazione, con funzioni di segretario, il direttore generale di cui all'art. 20.

Art. 5.

Al comma 2, lettera *d)*, la dizione:

2. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:

d) nominare il rettore,

è sostituita da:

2. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:

d) nominare il rettore tra una terna proposta dal consorzio For.Com.

Art. 14.

Al comma 1, seconda riga, il riferimento «all'art. 3 del decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999», è sostituito con il riferimento: «all'art. 3 del decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004».

Art. 16.

Al comma 1, ultima riga, il riferimento «all'art. 12 del decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999», è sostituito con il riferimento: «all'art. 12 del decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004».

Art. 19.

Al comma 1, la dizione:

1. In sede di prima applicazione del presente statuto, e per un periodo non superiore a trentasei mesi, le funzioni del consiglio di amministrazione, dei consigli di facoltà e del senato accademico sono svolte da un comitato tecnico organizzatore costituito dal presidente del consorzio «Tertium», che assume altresì le funzioni di rettore, e da un massimo di sei componenti designati dal consiglio di amministrazione del consorzio stesso, di cui almeno quattro rivestenti la qualifica di professori universitari,

è sostituita da:

1. In sede di prima applicazione del presente statuto, e per un periodo non superiore a mesi trentasei, le funzioni del consiglio di amministrazione, dei consigli di facoltà e del senato accademico sono svolte da un comitato tecnico organizzatore costituito da un componente del consiglio di amministrazione della Fondazione «Tertium» designato dal consiglio stesso che assume altresì le funzioni di rettore e da un massimo di sei componenti designati dal consiglio di amministrazione della Fondazione «Tertium», di cui almeno quattro rivestenti la qualifica di professori universitari.

Art. 21.

All'ultima riga, la dizione «Consorzio» è sostituita da: «Fondazione».

Il presente decreto è inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2005

Il rettore: SPREMOLLA BRIGANTI

05A04693

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Premio qualità delle Amministrazioni pubbliche

Che cos'è il «Premio qualità delle Amministrazioni pubbliche».

È un'iniziativa promossa dal Dipartimento della funzione pubblica in collaborazione con il Formez, Confindustria, l'APQI (Associazione premio qualità Italia) e il CNCU (Consiglio nazionale consumatori e utenti), finalizzata a riconoscere e valorizzare nelle organizzazioni pubbliche italiane l'adozione di modalità di gestione che mirano all'eccellenza, attraverso la pratica sistematica dell'autovalutazione e del miglioramento pianificato e continuo.

Tale iniziativa rappresenta la fase finale del progetto «Percorsi di qualità», promosso dal Dipartimento della funzione pubblica e curato dal Formez, destinato alle pubbliche Amministrazioni allo scopo di diffondere e sostenere una nuova cultura manageriale orientata alla qualità e all'efficienza e di favorire l'utilizzo nelle Amministrazioni pubbliche italiane del CAF (Common Assessment Framework) come strumento di autovalutazione e come modello di Total Quality Management per il miglioramento organizzativo.

Perché partecipare.

Partecipare all'iniziativa è un'opportunità:

per tutte le Amministrazioni, di elaborare una presentazione della propria organizzazione in termini di missione, attività e risultati ottenuti utilizzabile anche ai fini della comunicazione istituzionale e allo scopo di diffondere nell'organizzazione, a partire dal top management, la consapevolezza e la conoscenza delle caratteristiche necessarie per migliorare la qualità della gestione;

per le Amministrazioni selezionate, di applicare il CAF e, inserendo i risultati ottenuti nel sito dell'Istituto europeo per le pubbliche Amministrazioni (EIPA), ricevere un report con il loro posizionamento rispetto alla media dei risultati ottenuti dalle altre Amministrazioni a livello europeo;

per le Amministrazioni finaliste, di ottenere una valutazione rigorosa delle performance della propria organizzazione da parte di valutatori esterni qualificati;

per le Amministrazioni premiate, di riconoscimento e partecipazione ad azioni di diffusione e di valorizzazione.

Chi può partecipare.

Possono candidarsi al Premio le Amministrazioni pubbliche, appartenenti alle categorie sotto indicate, che abbiano già realizzato percorsi basati sui principi e le metodiche del miglioramento continuo (Total Quality Management):

1) Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;

2) Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere ed altre Amministrazioni pubbliche che operano nel campo sanitario;

3) Comuni, Unioni di comuni, Comunità montane e altre forme associative comunali[1];

4) Istituzioni scolastiche;

5) Regioni, Province e Città metropolitane;

6) Università;

7) Enti pubblici non economici e Camere di commercio, industria e artigianato.

Le Amministrazioni possono candidarsi, concorrendo al premio in una delle sette categorie previste, alternativamente o come amministrazione nel suo complesso o con una propria articolazione organizzativa. In questo secondo caso, è presupposto necessario che a tale articolazione organizzativa sia attribuita l'intera gamma di responsabilità coperte dal modello CAF (vedi punto successivo).

Le Amministrazioni sono ammesse a partecipare con un'unica domanda di candidatura, ad eccezione delle amministrazioni centrali, che possono candidare contemporaneamente più unità periferiche secondo i rispettivi ambiti di competenza (Es. i Tribunali, gli Ispettorati del lavoro, ecc.).

Come sono selezionate le Amministrazioni vincitrici.

La procedura di selezione e valutazione avviene in tre fasi:

1) *Verifica di ammissibilità*. È effettuata a cura del Formez sulla base dei requisiti richiesti e della valutazione della domanda di candidatura;

2) *Selezione delle Amministrazioni finaliste*. Le Amministrazioni ammesse dovranno predisporre e presentare il documento di partecipazione consistente in un rapporto di autovalutazione basato sul CAF. La valutazione di tale documento sarà effettuata da un team di valutatori nominati dal Formez che individueranno un massimo di quaranta Amministrazioni finaliste;

3) *Valutazione finale*. Le Amministrazioni finaliste saranno oggetto in questa fase di una visita da parte di un team di valutatori qualificati dall'Associazione Premio Qualità Italia (APQI). Il risultato della valutazione complessiva sarà riportato in uno specifico rapporto che verrà consegnato alle Amministrazioni e al Comitato di premiazione (vedi punto successivo).

La valutazione, nelle diverse fasi, riguarderà l'intera gamma di responsabilità corrispondenti alle dimensioni coperte dal CAF, ovvero: leadership, strategie e pianificazione, gestione delle risorse umane, partnership e risorse, gestione dei processi e del cambiamento, risultati relativi al personale, risultati relativi al cliente/cittadino, risultati relativi all'impatto sulla società, risultati delle performance chiave.

Il CAF è consultabile e scaricabile dal sito www.formez.it

Premiazione e valorizzazione.

Le Amministrazioni vincitrici saranno individuate, a partire dalla rosa delle finaliste determinata attraverso le fasi di selezione e valutazione, da parte di un Comitato di premiazione nominato dal Ministro per la funzione pubblica.

È prevista l'assegnazione di due premi per ciascuna delle sette categorie di amministrazioni partecipanti (vedi punto: chi può partecipare). Nel caso di premi non assegnati sarà possibile aumentare i premi delle altre categorie.

È prevista una menzione speciale per l'amministrazione che otterrà il punteggio più elevato. Inoltre potranno essere assegnate da CNCU e Confindustria menzioni speciali per esperienze di miglioramento particolarmente significative riguardanti la relazione con i cittadini e con le imprese.

---

[1] Sono escluse le Aziende speciali e le Società di capitali a partecipazione pubblica.

Come partecipare.

Per candidarsi è necessario compilare la domanda di candidatura allegata al presente bando, sottoscritta dall'organo dirigenziale di vertice dell'Amministrazione con poteri di firma.

Sono entrambi disponibili sul sito internet www.formez.it

Le domande di candidatura dovranno pervenire entro l'11 luglio 2005, *esclusivamente a mezzo fax o consegnate a mano*, al seguente indirizzo: Premio Qualità PPAA - Formez - Via Campi Flegrei, 34 - 80072 Arco Felice (Napoli), presso l'Ufficio protocollo dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13, numeri fax: 081/5250485; 081/5250294 specificando nell'intestazione «Premio Qualità PPAA».

L'elenco delle candidature pervenute sarà pubblicato sul sito www.formez.it entro il 15 luglio 2005.

Le Amministrazioni che saranno ammesse alle fasi successive del processo di selezione riceveranno una comunicazione al riguardo e lo schema del documento di partecipazione, con relativa guida alla compilazione entro il 15 settembre 2005.

Il documento di partecipazione dovrà pervenire su supporto elettronico, in versione PDF, entro il 12 dicembre 2005 all'indirizzo: caf@formez.it

Se serve aiuto.

Per informazioni ed assistenza nella formulazione delle candidature è possibile rivolgersi al Formez ai seguenti recapiti:

tel: 081/5250313-408-466, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13;

fax: 081/5250485, specificando nell'intestazione «Premio Qualità PPAA»;

posta elettronica: caf@formez.it

Informativa ex articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 il Formez Centro di formazione studi, Titolare del trattamento, informa che i dati di ciascun partecipante saranno utilizzati, per la partecipazione al presente bando e per la relativa selezione. Il trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche per eventuali comunicazioni a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. In Formez potranno venire a conoscenza dei dati personali dei partecipanti i Responsabili e gli incaricati che operano all'interno delle direzioni cui è funzionalmente attribuito il perseguimento delle finalità sopra riportate. Responsabile del trattamento è il responsabile del Centro di competenza del Formez nell'ambito del quale è gestito il progetto di cui al presente bando. L'elenco aggiornato degli altri Responsabili potrà essere visionato presso l'Ufficio del responsabile del Servizio amministrazione del personale.

I candidati possono esercitare i diritti previsti all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 che prevede, tra gli altri, quello di ottenere la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento dei dati, rivolgendosi al titolare del trattamento: Formez - Centro di formazione studi, in via Salaria 229 - 00199 Roma.

PREMIO QUALITA'

DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Domanda di candidatura

Prima di compilare la domanda è necessario prendere visione del CAF (www.formez.it). Si ricorda che la valutazione, nella seconda e terza fase di selezione, riguarderà l'intera gamma di responsabilità coperte dal CAF (vedi i 9 criteri).

SEZIONE A – AMMINISTRAZIONE CANDIDATA

Denominazione
Indirizzo
C.A.P.
Località
Provincia
Regione
Codice fiscale

SEZIONE B – INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PERSONA RESPONSABILE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE CANDIDATA

Nome della persona cui è affidata la responsabilità della candidatura (dirigente apicale oppure, nel caso di amministrazioni senza posizioni dirigenziali, vertice politico)
Telefono
Fax
e-mail
Referente di contatto:
Telefono
Fax
e-mail

SEZIONE C – INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CANDIDATURA

L'amministrazione si candida al premio:

- per tutta l'organizzazione |__|
- per uno specifico settore dell'organizzazione |__|
  Indicare il settore:
  ………………………………………………………………………………………………

- Nel caso di candidatura di uno specifico settore, si invita l'Amministrazione a verificare e dichiarare l'applicabilità ad esso di tutti i criteri del CAF. (max 20 righe)
  ………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………….

- Indicare il numero del personale dell'amministrazione o settore, articolato per qualifica e per tipo di contratto

SEZIONE D – ATTIVITA' REALIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE O SETTORE

1a. Indicare se sono state realizzate negli ultimi anni o sono in corso esperienze di autovalutazione e di miglioramento basate su CAF e/o modello EFQM
SI |__| NO |__|

1b. Se si, descrivere queste esperienze, indicando il periodo di realizzazione, i modelli utilizzati, e quali settori sono stati coinvolti - descrivendo le caratteristiche salienti di questi settori (n. personale coinvolto, ecc.). (Max 7 righe)

2a. Indicare se negli ultimi anni sono state realizzate altre esperienze di miglioramento organizzativo e gestionale
SI |__| NO |__|

2b. Se si, descrivere queste esperienze, indicando il periodo di realizzazione, i modelli cui si è fatto riferimento e quali settori sono stati coinvolti - descrivendo le caratteristiche salienti di questi settori (n. personale coinvolto, materie gestite, ecc.). (Max 7 righe)

3a. Negli ultimi anni sono state realizzate indagini sulla soddisfazione degli utenti?
SI |__| NO |__|

3b. Se si, descrivere le caratteristiche delle indagini, indicando il periodo di realizzazione, i modelli cui si è fatto riferimento, il numero degli intervistati, i settori/oggetto dell'indagine , le azioni di valorizzazione dei risultati. (Max 7 righe)

4a. Negli ultimi anni sono state realizzate indagini sul benessere organizzativo?
SI |__| NO |__|

4b. Se si, descrivere le caratteristiche delle indagini, indicando il periodo di realizzazione, i modelli cui si è fatto riferimento, il numero degli intervistati, i settori oggetto dell'indagine , le azioni di valorizzazione dei risultati. (Max 7 righe)

5a. Negli ultimi anni sono state progettate e realizzate modalità di gestione per processi?
SI |__| NO |__|

5b. Se si, descrivere le caratteristiche di questi interventi, indicando il periodo di realizzazione, i modelli cui si è fatto riferimento, gli ambiti oggetto degli interventi - riportando le caratteristiche salienti di questi ambiti (quali processi, n. personale coinvolto, ecc.). (Max 7 righe)

6a. Esistono sistemi informativi (collegati ai processi di programmazione e controllo) che periodicamente restituiscono gli esiti delle attività svolte?
SI |__| NO |__|

6b. Se si, descrivere le caratteristiche di questi sistemi informativi, indicando il periodo di realizzazione, i settori cui sono applicati e il tipo di informazioni che restituiscono (es.: contabili, extracontabili; sui prodotti, sui risultati, sulla soddisfazione degli utenti, ecc.). (Max 7 righe)

Si invita a non inviare allegati

Data, timbro, e firma (a cura dell'organo dirigenziale di vertice dell'amministrazione con poteri di firma)

05A04708

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, fatta a Strasburgo, il 19 agosto 1985

Si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica della Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, fatta a Strasburgo il 19 agosto 1985, in data 8 novembre 1985.

Ai sensi dell'art 13, comma 1, l'Atto sunnominato, il cui testo si riporta qui di seguito in lingua francese ed inglese con traduzione non ufficiale in lingua italiana è entrato in vigore sul piano internazionale il 1° gennaio 1986.

European Treaty Series
No. 120

Série des Traités européens
N° 120

EUROPEAN CONVENTION ON SPECTATOR VIOLENCE AND MISBEHAVIOUR AT SPORTS EVENTS AND IN PARTICULAR AT FOOTBALL MATCHES

CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA VIOLENCE ET LES DÉBORDEMENTS DE SPECTATEURS LORS DE MANIFESTATIONS SPORTIVES ET NOTAMMENT DE MATCHES DE FOOTBALL

Strasbourg, Conseil de l'Europe, Section des Publications, 1985
ISBN 92-871-0796-3
Imprimé en France

I 21 214

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;

Préoccupés par la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, et par les conséquences qui en découlent ;

Conscients du fait que ce problème menace les principes consacrés par la Résolution (76) 41 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, connue comme la « Charte européenne du sport pour tous » ;

Soulignant l'importante contribution apportée à la compréhension internationale par le sport et, particulièrement, en raison de leur fréquence, par les matches de football entre les équipes nationales et locales des Etats européens ;

Considérant que tant les autorités publiques que les organisations sportives indépendantes ont des responsabilités distinctes mais complémentaires dans la lutte contre la violence et les débordements de spectateurs, compte tenu du fait que les organisations sportives ont aussi des responsabilités en matière de sécurité et que, plus généralement, elles doivent assurer le bon déroulement des manifestations qu'elles organisent ; considérant par ailleurs que ces autorités et organisations doivent à cet effet unir leurs efforts à tous les niveaux concernés ;

Considérant que la violence est un phénomène social actuel de vaste envergure, dont les origines sont essentiellement extérieures au sport, et que le sport est souvent le terrain d'explosions de violence ;

Résolus à coopérer et à entreprendre des actions communes afin de prévenir et de maîtriser la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

But de la Convention

1. Les Parties, en vue de prévenir et de maîtriser la violence et les débordements de spectateurs lors de matches de football, s'engagent à prendre, dans les limites de leurs dispositions constitutionnelles respectives, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention.

2. Les Parties appliquent les dispositions de la présente Convention à d'autres sports et manifestations sportives, compte tenu des exigences particulières de ces derniers, dans lesquels des violences ou des débordements de spectateurs sont à craindre.

Article 2

Coordination au plan intérieur

Les Parties coordonnent les politiques et les actions entreprises par leurs ministères et autres organismes publics contre la violence et les débordements de spectateurs, par la mise en place, lorsque nécessaire, d'organes de coordination.

Article 3

Mesures

1. Les Parties s'engagent à assurer l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures destinées à prévenir et maîtriser la violence et les débordements de spectateurs, en particulier à :

a. s'assurer que des services d'ordre suffisants soient mobilisés pour faire face aux manifestations de violence et aux débordements tant dans les stades que dans leur voisinage immédiat et le long des routes de passage empruntées par les spectateurs ;

b. faciliter une coopération étroite et un échange d'informations appropriées entre les forces de police des différentes localités concernées ou susceptibles de l'être ;

c. appliquer ou, le cas échéant, adopter une législation prévoyant que les personnes reconnues coupables d'infractions liées à la violence ou aux débordements de spectateurs se voient infliger des peines appropriées ou, le cas échéant, des mesures administratives appropriées.

2. Les Parties s'engagent à encourager l'organisation responsable et le bon comportement des clubs de supporters et la nomination en leur sein d'agents chargés de faciliter le contrôle et l'information des spectateurs à l'occasion des matches et d'accompagner les groupes de supporters se rendant à des matches joués à l'extérieur.

3. Les Parties encouragent la coordination, dans la mesure où cela est juridiquement possible, de l'organisation des déplacements à partir du lieu d'origine avec la collaboration des clubs, des supporters organisés et des agences de voyage, afin d'empêcher le départ des fauteurs potentiels de troubles pour assister aux matches.

4. Lorsque des explosions de violence et des débordements de spectateurs sont à craindre, les Parties veillent, si nécessaire en introduisant une législation appropriée contenant des sanctions pour inobservation ou d'autres mesures appropriées, à ce que les organisations sportives et les clubs ainsi que, le cas échéant, les propriétaires de stades et les autorités publiques, sur la base des compétences définies par la législation interne, prennent des dispositions concrètes aux abords des stades et à l'intérieur de ces derniers, pour prévenir ou maîtriser cette violence ou ces débordements, et notamment :

a. faire en sorte que la conception et la structure des stades garantissent la sécurité des spectateurs, ne favorisent pas la violence parmi eux, permettent un contrôle efficace de la foule, comportent des barrières ou clôtures adéquates et permettent l'intervention des services de secours et des forces de l'ordre ;

b. séparer efficacement les groupes de supporters rivaux en réservant aux groupes de supporters visiteurs, lorsqu'ils sont admis, des tribunes distinctes ;

c. assurer cette séparation en contrôlant rigoureusement la vente des billets et prendre des précautions particulières pendant la période précédant immédiatement le match ;

d. exclure des stades et des matches ou leur en interdire l'accès, dans la mesure où cela est juridiquement possible, les fauteurs de troubles connus ou potentiels et les personnes sous l'influence d'alcool ou de drogues ;

e. doter les stades d'un système efficace de communication avec le public et veiller à en faire pleinement usage, ainsi que des programmes des matches et autres prospectus, pour inciter les spectateurs à se conduire correctement ;

f. interdire l'introduction, par les spectateurs, de boissons alcoolisées dans les stades ; restreindre et, de préférence, interdire la vente et toute distribution de boissons alcoolisées dans les stades et s'assurer que toutes les boissons disponibles soient contenues dans des récipients non dangereux ;

g. assurer des contrôles dans le but d'empêcher les spectateurs d'introduire dans l'enceinte des stades des objets susceptibles de servir à des actes de violence, ou des feux d'artifice ou objets similaires ;

h. assurer que des agents de liaison collaborent avec les autorités concernées avant les matches, quant aux dispositions à prendre pour contrôler la foule, de telle sorte que les règlements pertinents soient appliqués grâce à une action concertée.

5. Les Parties prennent les mesures adéquates dans les domaines social et éducatif, ayant à l'esprit l'importance potentielle des moyens de communication de masse, pour prévenir la violence dans le sport ou lors de manifestations sportives, notamment en promouvant l'idéal sportif par des campagnes éducatives et autres, en soutenant la notion de *fair-play* spécialement chez les jeunes, afin de favoriser le respect mutuel à la fois parmi les spectateurs et entre les sportifs et aussi en encourageant une plus importante participation active dans le sport.

Article 4

Coopération internationale

1. Les Parties coopèrent étroitement sur les sujets couverts par cette Convention et encouragent une coopération analogue, lorsqu'elle est appropriée, entre les autorités sportives nationales concernées.

2. Avant les matches ou tournois internationaux entre clubs ou équipes représentatives, les Parties concernées invitent leurs autorités compétentes, notamment les organisations sportives, à identifier les matches à l'occasion desquels des actes de violence ou des débordements de spectateurs sont à craindre. Si un match de ce type est identifié, les autorités compétentes du pays hôte prennent des dispositions pour une concertation entre les autorités concernées. Cette concertation se tiendra dès que possible ; elle devrait avoir lieu au plus tard deux semaines avant la date prévue pour le match et englobera les dispositions, mesures et précautions à prendre avant, pendant et après le match, y compris, s'il y a lieu, des mesures complémentaires à celles prévues par la présente Convention.

Article 5

Identification et traitement des contrevenants

1. Les Parties, dans le respect des procédures existant en droit et du principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire, veillent à s'assurer que les spectateurs qui commettent des actes de violence ou d'autres actes répréhensibles soient identifiés et poursuivis conformément à la loi.

2. Le cas échéant, notamment dans le cas de spectateurs-visiteurs, et conformément aux accords internationaux applicables, les Parties envisagent :

a. de transmettre les procédures intentées contre des personnes appréhendées à la suite d'actes de violence ou d'autres actes répréhensibles commis lors de manifestations sportives, au pays de résidence de ces personnes ;

b. de demander l'extradition de personnes soupçonnées d'actes de violence ou d'autres actes répréhensibles commis lors de manifestations sportives ;

c. de transférer les personnes reconnues coupables d'infractions violentes ou d'autres actes répréhensibles commis lors de manifestations sportives, dans le pays approprié, pour y purger leur peine.

Article 6

Mesures complémentaires

1. Les Parties s'engagent à coopérer étroitement avec leurs organisations sportives nationales et clubs compétents ainsi que, éventuellement, avec les propriétaires de stades, en ce qui concerne les dispositions visant la planification et l'exécution des modifications de la structure matérielle des stades, ou d'autres changements nécessaires, y compris l'accès et la sortie des stades, afin d'améliorer la sécurité et de prévenir la violence.

2. Les Parties s'engagent à promouvoir, s'il y a lieu et dans les cas appropriés, un système établissant des critères pour la sélection des stades qui tiennent compte de la sécurité des spectateurs et de la prévention de la violence parmi eux, surtout en ce qui concerne les stades où les matches peuvent attirer des foules nombreuses ou agitées.

3. Les Parties s'engagent à encourager leurs organisations sportives nationales à réviser d'une manière permanente leurs règlements afin de contrôler les facteurs de nature à engendrer des explosions de violence de la part de sportifs ou de spectateurs.

Article 7

Communication d'informations

Chaque Partie transmet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, toutes les informations pertinentes relatives à la législation et aux autres mesures qu'elle aura prises dans le but de se conformer aux dispositions de la présente Convention, que ces mesures concernent le football ou d'autres sports.

Article 8

Comité permanent

1. Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.

2. Toute Partie peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque Partie a droit à une voix.

3. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe ou partie à la Convention culturelle européenne, qui n'est pas partie à la présente Convention, peut se faire représenter au Comité par un observateur.

4. Le Comité permanent peut, à l'unanimité, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas partie à la Convention et toute organisation sportive intéressée à se faire représenter par un observateur à une ou plusieurs de ses réunions.

5. Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Il tient sa première réunion dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite au moins une fois par an. Il se réunit, en outre, chaque fois que la majorité des Parties en formule la demande.

6. La majorité des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité permanent.

7. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son règlement intérieur et l'adopte par consensus.

Article 9

1. Le Comité permanent est chargé de suivre l'application de la présente Convention. Il peut en particulier :

a. revoir de manière permanente les dispositions de la présente Convention et examiner les modifications qui pourraient être nécessaires ;

b. engager des consultations avec les organisations sportives concernées ;

c. adresser des recommandations aux Parties sur les mesures à prendre pour la mise en oeuvre de la présente Convention ;

d. recommander les mesures appropriées pour assurer l'information du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention ;

e. adresser au Comité des Ministres des recommandations relatives à l'invitation d'Etats non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention ;

f. formuler toute proposition visant à améliorer l'efficacité de la présente Convention.

2. Pour l'accomplissement de sa mission, le Comité permanent peut, de sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes d'experts.

Article 10

Après chacune de ses réunions, le Comité permanent transmet au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention.

Article 11

Amendements

1. Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par une Partie, par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ou par le Comité permanent.

2. Toute proposition d'amendement est communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne et à tout Etat non membre qui a adhéré ou qui a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 14.

3. Tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres est communiqué au Comité permanent au moins deux mois avant la réunion à laquelle l'amendement doit être étudié. Le Comité permanent soumet au Comité des Ministres son avis concernant l'amendement proposé, le cas échéant, après consultation des organisations sportives compétentes.

4. Le Comité des Ministres étudie l'amendement proposé ainsi que tout avis soumis par le Comité permanent et il peut adopter l'amendement.

5. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 4 du présent article est transmis aux Parties en vue de son acceptation.

6. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai d'un mois après la date à laquelle toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général de leur acceptation dudit amendement.

CLAUSES FINALES

Article 12

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par :

a. la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou

b. la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 13

1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de un mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 12.

2. Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 14

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, après consultation des Parties, pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.*d* du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.

2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de un mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 15

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de un mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration formulée en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 16

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 17

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention :

a. toute signature conformément à l'article 12 ;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, conformément aux articles 12 ou 14 ;

c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 13 et 14 ;

d. toute information transmise en vertu des dispositions de l'article 7 ;

e. tout rapport établi en application des dispositions de l'article 10 ;

f. toute proposition d'amendement et tout amendement adopté conformément à l'article 11, et la date d'entrée en vigueur de cet amendement ;

g. toute déclaration formulée en vertu des dispositions de l'article 15 ;

h. toute notification adressée en application des dispositions de l'article 16 et la date de prise d'effet de la dénonciation.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Strasbourg, this 19th day of August 1985, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to each State party to the European Cultural Convention, and any State invited to accede to this Convention.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 19 août 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chaque Etat membre du Conseil de l'Europe, à chaque Etat partie à la Convention culturelle européenne, et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

For the Government of the Republic of Austria :

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche :

sous réserve de ratification ou d'acceptation

Hans G. KNITEL

For the Government of the Kingdom of Belgium :

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique :

sous réserve de ratification ou d'acceptation

J.R. VANDEN BLOOCK

For the Government of the Republic of Cyprus :

Pour le Gouvernement de la République de Chypre :

For the Government of the Kingdom of Denmark :

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark :

Julie RECHNAGEL

For the Government
of the French Republic :

Pour le Gouvernement
de la République française :

For the Government
of the Federal Republic of Germany :

Pour le Gouvernement
de la République Fédérale d'Allemagne :

For the Government
of the Hellenic Republic :

Pour le Gouvernement
de la République hellénique :

sous réserve de ratification
ou d'acceptation

D. CONSTANTINOU

For the Government
of the Icelandic Republic :

Pour le Gouvernement
de la République islandaise :

For the Government
of Ireland :

Pour le Gouvernement
d'Irlande :

For the Government
of the Italian Republic :

Pour le Gouvernement
de la République italienne :

For the Government
of the Principality of Liechtenstein :

Pour le Gouvernement
de la Principauté de Liechtenstein :

For the Government
of the Grand Duchy of Luxembourg :

Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg :

For the Government
of Malta :

Pour le Gouvernement
de Malte :

For the Government
of the Kingdom of the Netherlands :

Pour le Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas :

with reservation in respect
of ratification or acceptance

V.J.J.M. BRUYNS

For the Government
of the Turkish Republic :

Pour le Gouvernement
de la République turque :

For the Government
of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland :

Pour le Gouvernement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord :

C.D. LUSH

For the Government
of Finland :

Pour le Gouvernement
de Finlande :

For the Holy See :

Pour le Saint-Siège :

Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio

Strasburgo, 19 agosto 1985

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati parte nella Convenzione culturale europea, firmatari della presente Convenzione,

Considerato che lo scopo del Consiglio d'Europa è di attuare una più stretta unione tra i suoi Membri;

Preoccupati dalla violenza e dai disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, e dalle conseguenze che ne derivano;

Consapevoli che tale problema minaccia i principi sanciti dalla Risoluzione (76) 41 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, nota come la «Carta europea dello sport per tutti»;

Sottolineando l'importante contributo che lo sport e, in particolare, le partite di calcio tra le squadre nazionali e locali degli Stati europei, in virtù della loro frequenza, recano alla comprensione internazionale;

Considerato che sia le autorità pubbliche sia le organizzazioni sportive indipendenti hanno responsabilità distinte ma complementari nella lotta contro la violenza e i disordini degli spettatori, tenuto conto che le organizzazioni sportive hanno anche responsabilità in materia di sicurezza e che, in special modo, devono garantire il normale svolgimento delle manifestazioni organizzate; considerato peraltro che le stesse devono a tal fine accomunare gli sforzi a tutti i livelli;

Considerato che la violenza è un fenomeno sociale di attualità e di vasta portata, le cui origini sono sostanzialmente estranee allo sport, e che lo sport è spesso teatro di manifestazioni di violenza;

Risoluti a cooperare e a intraprendere azioni comuni allo scopo di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 – Scopo della Convenzione

1. Al fine di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le partite di calcio, le Parti si impegnano, nei limiti delle rispettive disposizioni costituzionali, a prendere i provvedimenti necessari per rendere effettive le disposizioni della presente Convenzione.
2. Le Parti applicano le disposizioni della presente Convenzione ad altri sport e manifestazioni sportive, tenuto conto delle loro esigenze specifiche, durante i quali si temano violenze o disordini degli spettatori.

Articolo 2 – Coordinamento sul piano interno

Le Parti coordinano le politiche e le azioni intraprese dai propri ministeri e dagli altri enti pubblici contro la violenza e i disordini degli spettatori, mediante l'istituzione, qualora si riveli necessario, di organi di coordinamento.

Articolo 3 – Provvedimenti

1. Le Parti si impegnano a garantire l'elaborazione e l'attuazione di provvedimenti atti a prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori, in particolare a:

a. accertarsi che servizi d'ordine adeguati siano mobilitati per far fronte alle manifestazioni di violenza e ai disordini sia negli stadi sia nelle loro immediate vicinanze e lungo le vie di accesso utilizzate dagli spettatori;

b. facilitare una stretta cooperazione e uno scambio di informazioni appropriate tra le forze di polizia delle varie località interessate o che potrebbero esserlo;

c. applicare o, se del caso, adottare una legislazione che commini pene appropriate o, all'occorrenza, provvedimenti amministrativi appropriati alle persone riconosciute colpevoli di reati legati alla violenza o disordini degli spettatori.

2. Le Parti si impegnano a promuovere l'organizzazione responsabile e il comportamento corretto dei club di tifosi e la nomina al loro interno di agenti incaricati di facilitare il controllo e l'informazione degli spettatori durante le partite e di accompagnare i gruppi di tifosi che si recano alle partite in trasferta.

3. Le Parti promuovono il coordinamento, per quanto giuridicamente possibile, dell'organizzazione delle trasferte con la collaborazione dei club, della tifoseria organizzata e delle agenzie di viaggio, allo scopo di impedire ai potenziali istigatori di disordini di partire per assistere alle partite.

4. Qualora si temano esplosioni di violenza o disordini da parte degli spettatori, le Parti provvedono, se necessario introducendo una legislazione appropriata che preveda sanzioni per inosservanza o altri provvedimenti adeguati, affinché le organizzazioni sportive e i club nonché, all'occorrenza, i proprietari degli stadi e le autorità pubbliche, sulla base delle competenze definite dalla legislazione interna, prendano provvedimenti concreti nelle immediate vicinanze degli stadi e all'interno di essi, per prevenire e controllare tale violenza o tali disordini, e segnatamente:

a. fare in modo che la progettazione e la struttura degli stadi garantiscano la sicurezza degli spettatori, non favoriscano la violenza tra di essi, permettano un efficace controllo della folla, siano dotati di cancelli e recinzioni adeguati e permettano l'intervento dei servizi di soccorso e delle forze dell'ordine;

b. separare efficacemente i gruppi di tifosi rivali riservando ai tifosi ospiti, qualora siano ammessi, tribune diverse;

c. garantire tale separazione mediante un rigoroso controllo della vendita dei biglietti e prendere particolari precauzioni nel periodo immediatamente precedente la partita;

d. non ammettere negli stadi e alle partite, nella misura in cui si riveli giuridicamente possibile, gli istigatori di disordini potenziali o noti e le persone sotto l'effetto dell'alcool o delle droghe, oppure vietarne loro l'entrata;

e. dotare gli stadi di un efficace sistema di comunicazione con il pubblico e provvedere affinché se ne faccia pienamente uso, nonché di programmi delle partite e altre pubblicazioni, per indurre gli spettatori a comportarsi correttamente;

f. vietare che gli spettatori introducano bevande alcoliche negli stadi; limitare e, preferibilmente, vietare la vendita e la distribuzione di bevande alcoliche negli stadi e accertarsi che tutte le bevande disponibili siano contenute in confezioni non pericolose;

g. garantire controlli al fine di impedire agli spettatori di introdurre negli stadi oggetti che potrebbero essere utilizzati per atti di violenza, o petardi o oggetti simili;

h. garantire che gli agenti di collegamento collaborino con le autorità competenti prima delle partite, riguardo alle disposizioni da prendere per controllare la folla, affinché siano applicati i regolamenti pertinenti grazie ad un'azione concertata.

5. Le Parti prendono i provvedimenti adeguati in materia sociale ed educativa, tenendo conto del potenziale contributo dei mass media, per prevenire la violenza nello sport o durante le manifestazioni sportive, segnatamente promuovendo l'ideale sportivo mediante campagne educative e d'altro genere, sostenendo la sportività in special modo presso i giovani, allo scopo di favorire il rispetto reciproco tra gli spettatori e tra gli sportivi e incoraggiando inoltre una maggiore partecipazione attiva nello sport.

Articolo 4 – Cooperazione internazionale

1. Le Parti cooperano strettamente nelle materie contemplate dalla presente Convenzione e promuovono un'analoga cooperazione, qualora si riveli appropriata, tra le autorità sportive nazionali competenti.
2. Prima delle partite o dei tornei internazionali tra club e squadre rappresentative, le Parti interessate invitano le rispettive autorità competenti, segnatamente le organizzazioni sportive, a individuare le partite durante le quali siano da temere atti di violenza o disordini degli spettatori. Qualora venga segnalata una partita di questo tipo, le autorità competenti del Paese ospitante prendono i provvedimenti per una concertazione tra le autorità interessate. Tale concertazione deve tenersi appena possibile; essa dovrebbe aver luogo al più tardi due settimane prima della data prevista per la partita e deve includere le disposizioni, i provvedimenti e le precauzioni da prendere prima, durante e dopo le partite, compresi, se del caso, provvedimenti complementari a quelli previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 5 – Identificazione e trattamento dei trasgressori

1. Le Parti, nel rispetto delle procedure giuridiche e del principio dell'indipendenza del potere giudiziario, provvedono ad accertarsi che gli spettatori che commettono atti di violenza o altri atti riprensibili siano identificati e perseguiti conformemente alla legge.
2. All'occorrenza, segnatamente nel caso di spettatori ospiti, e conformemente agli accordi internazionali applicabili, le Parti prevedono di:
   a. demandare ai Paesi di residenza i procedimenti intentati contro le persone arrestate a causa di atti di violenza o altri atti riprensibili commessi durante le manifestazioni sportive;
   b. chiedere l'estradizione delle persone sospettate di atti di violenza o di altri atti riprensibili commessi durante le manifestazioni sportive;
   c. trasferire nel Paese appropriato, per scontarvi la pena, le persone riconosciute colpevoli di atti di violenza o di altri atti riprensibili commessi durante le manifestazioni sportive.

Articolo 6 – Disposizioni complementari

1. Le Parti si impegnano a cooperare strettamente con le loro organizzazioni sportive nazionali e con i club competenti nonché, eventualmente, con i proprietari degli stadi, per quanto riguarda le disposizioni concernenti la pianificazione e l'esecuzione delle modifiche della struttura materiale degli stadi, o di altri cambiamenti opportuni, compreso l'accesso agli stadi, allo scopo di migliorare la sicurezza e prevenire la violenza.
2. Le Parti si impegnano a promuovere, all'occorrenza e nei casi appropriati, un sistema di criteri per la selezione degli stadi che tengono conto della sicurezza degli spettatori e della prevenzione della violenza tra di essi, soprattutto per quanto riguarda gli stadi in cui le partite possono attirare un pubblico numeroso o turbolento.
3. Le Parti si impegnano a promuovere presso le rispettive organizzazioni sportive nazionali la revisione permanente dei loro regolamenti allo scopo di controllare i fattori che possano provocare esplosioni di violenza da parte di sportivi o di spettatori.

Articolo 7 – Comunicazione delle informazioni

Ogni Parte trasmette al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa, tutte le informazioni pertinenti relative alla legislazione e alle altre misure, concernenti il calcio o altri sport, che la stessa ha preso al fine di conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 8 – Comitato permanente

1. Ai fini della presente Convenzione è istituito un Comitato permanente.
2. Ogni parte può farsi rappresentare nel Comitato permanente da uno o più delegati. Ciascuna Parte ha diritto ad un voto.
3. Ogni Stato membro del Consiglio d'Europa o Parte nella Convenzione culturale europea, che non è Parte nella Convenzione, può farsi rappresentare nel Comitato da un osservatore.
4. Il Comitato permanente può, all'unanimità, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non è Parte nella Convenzione e qualsiasi organizzazione sportiva interessata a farsi rappresentare da un osservatore ad una o varie sue riunioni.
5. Il Comitato permanente è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La prima volta si riunirà entro un anno dall'entrata in vigore della Convenzione. Successivamente si riunirà una volta l'anno. Si riunisce, inoltre, qualora la maggioranza delle Parti lo richieda.
6. La maggioranza delle Parti costituisce il quorum necessario per tenere una riunione del Comitato permanente.
7. Salvo le disposizioni della presente Convenzione, il Comitato permanente emana il proprio regolamento interno e l'adotta per consenso.

Articolo 9

1. Il Comitato permanente è incaricato di seguire l'applicazione della presente Convenzione. In particolare può:
   a. rivedere permanentemente le disposizioni della presente Convenzione ed esaminare le modifiche che potessero essere necessarie;
   b. promuovere consultazioni con le organizzazioni sportive competenti;
   c. presentare alle Parti raccomandazioni sui provvedimenti da prendere per l'attuazione della presente Convenzione;
   d. raccomandare i provvedimenti appropriati per garantire al pubblico l'informazione sui lavori intrapresi nell'ambito della presente Convenzione;
   e. presentare al Comitato dei Ministri raccomandazioni circa l'opportunità di invitare gli Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione;
   f. fare qualsiasi proposta intesa a migliorare l'efficacia della presente Convenzione.
2. Per l'adempimento della sua missione, il Comitato permanente può, di propria iniziativa, prevedere riunioni di gruppi di periti.

Articolo 10

Dopo ogni riunione, il Comitato permanente trasmette al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto sui propri lavori e sul funzionamento della Convenzione.

Articolo 11 – Emendamenti

1. Una Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione mediante il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa o il Comitato permanente.
2. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa comunica qualsiasi proposta di emendamento agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati parte nella Convenzione culturale europea e a qualsiasi Stato non membro che abbia aderito o che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 14.
3. Qualsiasi emendamento proposto da una Parte o dal Comitato dei Ministri è comunicato al Comitato permanente almeno due mesi prima della riunione durante la quale l'emendamento deve essere esaminato. Il Comitato permanente sottopone al Comitato dei Ministri il suo parere sull'emendamento proposto dopo aver consultato, se del caso, le organizzazioni sportive competenti.

4. Il Comitato dei Ministri esamina l'emendamento proposto nonché qualsiasi parere sottoposto dal Comitato permanente e può adottare l'emendamento.
5. Il testo di qualsiasi emendamento adottato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso per accettazione alle Parti conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.
6. Qualsiasi emendamento adottato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti hanno comunicato la loro accettazione al Segretario Generale.

Clausole finali

Articolo 12

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli altri Stati parte nella Convenzione culturale europea, che acconsentano ad essere vincolati da:
   a. la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o
   b. la firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
2. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 13

1. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data in cui tre Stati membri del Consiglio d'Europa avranno dato il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 12.
2. La Convenzione entra in vigore nei confronti di qualsiasi Stato firmatario che esprimesse successivamente il suo consenso ad essere vincolato da essa, il primo giorno successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

Articolo 14

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può consultate le Parti, invitare ad aderire alla Convenzione qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa, con decisione presa a maggioranza, come previsto nell'articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi il diritto di partecipare alle sedute del Comitato dei Ministri.
2. Per qualsiasi Stato aderente, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 15

1. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, designare il o i territori cui si applica la presente Convenzione.
2. Ogni Parte può, in qualsiasi momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario del Consiglio d'Europa, a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entra in vigore nei confronti di tale territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di ricevimento di detta dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù dei due precedenti paragrafi può essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato in tale dichiarazione, con notifica indirizzata al Segretario

Generale. Il ritiro ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 16

1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 17

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati parte nella Convenzione culturale europea e a qualsiasi Stato che ha aderito alla presente Convenzione:

a. ogni firma conformemente all'articolo 12;
b. il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, conformemente agli articoli 12 o 14;
c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 13 e 14;
d. ogni informazione comunicata in virtù delle disposizioni dell'articolo 7;
e. ogni rapporto elaborato in virtù delle disposizioni dell'articolo 10;
f. ogni proposta di emendamento e ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 11, e la data in cui tale emendamento entra in vigore;
g. ogni dichiarazione fatta in virtù delle disposizioni dell'articolo 15;
h. ogni notifica fatta in virtù delle disposizioni dell'articolo 16 e la data in cui la denuncia ha effetto.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 19 agosto 1985, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato parte nella Convenzione culturale europea e a qualsiasi Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.

05A04707

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Numana

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Numana (Ancona).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A04414

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Arma dei carabinieri

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Antonio Urso nato il 25 febbraio 1941 a Cisternino (Brindisi) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di grandi doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di pregevoli requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quaranta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento di importanti incarichi, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Ha costantemente svolto opera di elevatissima qualità, contribuendo così allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» - Territorio nazionale, aprile 1961 - luglio 2001.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Alfredo Torone nato il 20 giugno 1941 a Castel Campagnano (Caserta) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» - Territorio nazionale, 22 luglio 1960 - 30 agosto 2001.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Giuseppe Toscano nato il 17 luglio 1942 a Cardeto (Reggio Calabria) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trentasette anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» - Territorio nazionale, 25 maggio 1965 - 31 dicembre 2002.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Paolo Filippo Trentin nato il 22 dicembre 1940 a Borgo Valsugana (Trento) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quaranta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» - Territorio nazionale, 24 settembre 1959 - 24 settembre 2002.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Francesco Turco nato il 10 novembre 1941 a San Vito dei Normanni (Brindisi) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quaranta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». Territorio nazionale, 25 gennaio 1962 - 31 dicembre 2002.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Egidio Ventresca nato il 10 gennaio 1940 ad Introdacqua (L'Aquila) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» - Territorio nazionale, 14 settembre 1958 - 31 dicembre 2001.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Giovanni Villano nato il 18 maggio 1947 a Castel Morrone (Caserta) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di trentasei anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Pese» - Territorio nazionale, settembre 1965 - luglio 2001.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2003 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Cesario Ferraro nato il 9 marzo 1940 a Gagliano del Capo (Lecce) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di grandi doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di pregevoli requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quasi quaranta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento di importanti incarichi, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Ha costantemente svolto opera di elevatissima qualità, contribuendo così allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» - Territorio nazionale, maggio 1963 - settembre 2001.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Salvatore Gallo nato il 27 novembre 1948 a Palazzolo Acreide (Siracusa) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trentaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» - Territorio nazionale, 6 settembre 1968 - 30 ottobre 2002.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Vincenzo Gasbarro nato il 18 agosto 1941 a San Cesario di Lecce (Lecce) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di grandi doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di pregevoli requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quaranta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento di importanti incarichi, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Ha costantemente svolto opera di elevatissima qualità, contribuendo così allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» - Territorio nazionale, ottobre 1961 - dicembre 2001.

Da 05A04694 a 05A04703

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 35814 del 12 aprile 2005 è annullato il decreto direttoriale n. 35153 del 22 novembre 2004 di concessione del trattamento straordinario di integrazione, limitatamente al periodo dal 1º gennaio 2005 al 29 agosto 2005 della Redaelli Tecna S.p.A., con sede in Milano, unità di Caivano (Napoli).

Con decreto n. 35815 del 12 aprile 2005 è annullato il decreto direttoriale n. 35021 del 29 ottobre 2004 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale della Telemont S.r.l., limitatamente al periodo dal 29 ottobre 2004 al 7 agosto 2005, e concede il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori, provenienti dalla citata Telemont S.r.l., dipendenti dalla Larep S.r.l. con sede in Roma e unità di Tocco di Casauria (Pesaro), per il periodo dal 29 ottobre 2004 al 7 agosto 2005.

Con decreto n. 35827 del 15 aprile 2005 è annullato il decreto direttoriale n. 34558 del 27 luglio 2004 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, limitatamente al periodo dal 12 novembre 2004 al 13 giugno 2005, della Kalliste' S.p.a., con sede in Alseno (Piacenza).

05A04671

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 35800 del 5 aprile 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Elettrocavi Italia S.r.l., con sede in Maclodio (Brescia), unità di Maclodio (Brescia), per il periodo dal 1º agosto 2004 al 31 luglio 2005.

Con decreto n. 35803 dell'11 aprile 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge 19 dicembre 1984, n. 863, della V.La Gatta S.r.l., con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), unità di Pomigliano d'Arco (Napoli), per il periodo dal 17 gennaio 2005 al 16 gennaio 2006.

Con decreto n. 35804 dell'11 aprile 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, art. 1, legge n. 223/1991, della TNT Arvil Joint Venture TNT Arcese Bonzano S.p.a., con sede in Torino, unità di Torino, Rivalta di Torino (Torino), Verrone (Biella), per il periodo dal 3 luglio 2004 al 2 gennaio 2005.

Con decreto n. 35805 dell'11 aprile 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, art. 1, legge n. 223/1991, della Boma dal 5 novembre 2004 Sutor S.r.l., con sede in Nocera Inferiore (Salerno), unità di Nocera Inferiore (Salerno), per il periodo dal 3 novembre 2004 al 30 aprile 2005.

Con decreto n. 35806 dell'11 aprile 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, art. 1, legge n. 223/1991, della ZML Industries S.p.a., con sede in Maniago (Pordenone), unità di Maniago (Pordenone), per il periodo dal 15 settembre 2004 al 14 marzo 2005.

Con decreto n. 35812 del 12 aprile 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale cessazione di attività della Bormioli Rocco e Figlio S.p.a., con sede in Parma, unità di Parma, per il periodo dal 2 febbraio 2004 al 1º febbraio 2005.

Con decreto n. 35813 del 12 aprile 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, art. l, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Valeo Cablaggi e Commutazione S.r.l., con sede in Felizzano (Alessandria), unità di Felizzano (Alessandria), per il periodo dal 2 novembre 2004 al 31 ottobre 2005.

Con decreto n. 35818 del 15 aprile 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con art. 7, comma 10-*ter*, legge n. 236/1993 della Hera S.p.a., con sede in Agrigento, unità di Riesi (Caltanissetta), per il periodo dal 4 dicembre 2004 al 14 gennaio 2005.

Con decreto n. 35819 del 15 aprile 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, art. 7, comma 10-*ter*, legge n. 236/1993 della Formenti Seleco S.p.a., con sede in Milano, unità di Lissone (Milano), Pordenone, Sessa Aurunca (Caserta), per il periodo dal 29 dicembre 2004 al 28 dicembre 2005.

Con decreto n. 35820 del 15 aprile 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, comma 1, legge n. 223/1991, della Merzario S.p.a., con sede in Milano, unità di Melzo (Milano), Genova, Caselle Torinese (Torino), Fino Mornasco (Como), Brescia, Bergamo, Vicenza, Bologna, Prato, Livorno, Roma, Udine, Venezia, Ancona, Bari, Salerno, per il periodo dall'8 ottobre 2004 al 7 ottobre 2005.

Con decreto n. 35821 del 15 aprile 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, comma 1, legge n. 223/1991, della Bersanetti Di Loredano e C. S.n.c., con sede in Ferrara, unità di Ferrara, per il periodo dal 7 dicembre 2004 al 6 dicembre 2005.

Con decreto n. 35822 del 15 aprile 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, art. 1, legge n. 223/1991, della Menz & Gasser S.p.a., con sede in Novaledo (Trento), unità di Novaledo (Trento), per il periodo dal 27 luglio 2004 al 26 luglio 2005.

Con decreto n. 35823 del 15 aprile 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, art. 1, legge n. 223/1991, della San Marco Imaging S.r.l., con sede in Fiume Veneto (Pordenone), unità di Fiume Veneto (Pordenone), per il periodo dal 6 maggio 2004 al 30 aprile 2005.

Con decreto n. 35824 del 15 aprile 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, della C.O.L.T.A Societa cooperativa a r.l., con sede in Bitonto (Bari), unità di Bitonto (Bari), per il periodo dall'8 febbraio 2005 al 7 febbraio 2006.

Con decreto n. 35825 del 15 aprile 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, comma 1, legge n. 223/1991, della Alta Salumeria Lombarda S.r.l., con sede in Lentate sul Seveso (Milano), unità di Lentate sul Seveso (Milano), per il periodo dal 24 novembre 2004 al 23 novembre 2005.

Con decreto n. 35826 del 15 aprile 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, comma 1, legge n. 223/1991, della L.C.G. S.r.l., con sede in Genova, unità di Genova, per il periodo dall'11 dicembre 2004 al 10 dicembre 2005.

Con decreto n. 35828 del 15 aprile 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge 19 dicembre 1984, n. 863, della Linificio e Canapificio Nazionale S.p.a., con sede in Milano, unità di Villa d'Alme' (Bergamo), per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 35829 del 15 aprile 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge 19 dicembre 1984, n. 863, della Clodiafrigo S.r.l., con sede in Chioggia (Venezia), unità di Chioggia (Venezia), per il periodo dal 1º febbraio 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 35830 del 15 aprile 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge 19 dicembre 1984, n. 863, della Soncini di F. Soncini e Co. Societa in accomandita semplice, con sede in Quarto d'Altino (Venezia), unità di Quarto d'Altino (Venezia), per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 35831 del 15 aprile 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge 19 dicembre 1984, n. 863, della Lorenzini S.p.a., con sede in Milano, unità di Nembro (Bergamo), per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 35832 del 15 aprile 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge 19 dicembre 1984, n. 863, della Ricamificio Vittorio Vanoni S.r.l., con sede in Gallarate (Varese), unità di Gallarate (Varese), Arsago Seprio (Varese), per il periodo dal 10 gennaio 2005 al 9 gennaio 2006.

Con decreto n. 35833 del 15 aprile 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge 19 dicembre 1984, n. 863, della Societa Allestimenti Civili e Navali AL.CI.NAV. Società cooperativa, con sede in Aulla (Massa), unità di Aulla (Massa), per il periodo dal 26 gennaio 2005 al 25 gennaio 2006.

Con decreto n. 35834 del 15 aprile 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge 19 dicembre 1984, n. 863, della CE.I.A.S. S.r.l., con sede in Bari, unità di Trieste e Udine, per il periodo dal 1º agosto 2003 al 31 luglio 2004.

Con decreto n. 35835 del 15 aprile 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge 19 dicembre 1984, n. 863, della Società Cooperativa Medigas, con sede in Cagliari, unità di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, per il periodo dal 3 dicembre 2003 al 2 dicembre 2004.

Con decreto n. 35836 del 15 aprile 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge 19 dicembre 1984, n. 863, della SOGAF S.r.l., con sede in Napoli, unità di Campobasso, per il periodo dal 7 giugno 2004 al 6 giugno 2005.

Con decreto n. 35837 del 15 aprile 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge 19 dicembre 1984, n. 863, della Cooperativa di Lavoro Team Service S.r.l., con sede in Roma, unità di Palermo, per il periodo dal 3 dicembre 2004 al 2 dicembre 2005.

Con decreto n. 35838 del 15 aprile 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge 19 dicembre 1984, n. 863, della Cooperativa La Vesuviana Societa cooperativa a r.l., con sede in Napoli, unità di Benevento, Napoli, per il periodo dal 1º novembre 2004 al 30 ottobre 2005.

Con decreto n. 35839 del 15 aprile 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, della Cooperativa portabagagli produzione lavoro Societa cooperativa a r.l., con sede in Pisa, unità di Pisa, per il periodo dal 1º ottobre 2004 al 30 settembre 2005.

Con decreto n. 35840 del 15 aprile 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge 19 dicembre 1984, n. 863, della Lear Corporation Italia S.p.a., con sede in Torino, unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 4 agosto 2004 al 3 agosto 2005.

05A04672

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento dell'indicazione geografica protetta «Asparago di Badoere»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione dell'indicazione geografica protetta «Asparago di Badoere», ai sensi del Reg. (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dal Consorzio dell'Asparago di Badoere con sede in Badoere di Morgano (Treviso) - Piazza Indipendenza, 2 esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 disciplina dell'imposta di bollo e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della Qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione Europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'ASPARAGO DI BADOERE I.G.P.

Art. 1.

Denominazione

La denominazione «Asparago di Badoere» I.G.P. - nelle tipologie Bianco e Verde - è riservata ai turioni di asparago che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione ai sensi del Reg. CEE 2081/92.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'«Asparago di Badoere» deve essere costituito da turioni generati da piante della famiglia delle Liliacee - genere Asparagus - specie officinalis - varietà «Dariana», «Dartagnan», «Larac», «Marte», «Thielim», «Zeno».

All'atto dell'immissione al consumo l'«Asparago di Badoere» I.G.P. deve essere:

Intero;

Sano;

Privo di danni provocati da un lavaggio inadeguato;

Pulito;

Di aspetto e di colore fresco;

Privo di parassiti;

Privo di danni provocati da parassiti;

Privo di ammaccature;

Privo di umidità esterna anormale;

Privo di odore e/o sapore estranei;

Croccante;

Non vuoto;

Non pelato.

Il taglio alla base dovrà essere netto e perpendicolare all'asse longitudinale, ed in particolare: «Asparago di Badoere» I.G.P. - Bianco

Categoria Extra:

Conformazione: turione diritto; apice molto serrato;

Colore: bianco, con possibili sfumature rosate acquisite dopo la fase di confezionamento;

Sapore: dolce, aromatico;

Calibro: da 12 a 20 mm; con differenza massima di 6 mm tra il turione più grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo o imballaggio;

Lunghezza: compresa tra i 14 e i 22cm; con differenza massima di 1 cm tra il turione più corto e quello più lungo all'interno dello stesso mazzo o imballaggio.

Categoria Prima:

Conformazione: turione diritto; apice serrato;

Colore: bianco, con possibili sfumature rosate acquisite dopo la fase di confezionamento;

Sapore: dolce, aromatico;

Calibro: da 10 a 22 mm; con differenza massima di 8 mm tra il turione più grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo o imballaggio;

Lunghezza: compresa tra i 14 e i 22 cm; con differenza massima di 1 cm tra il turione più corto e quello più lungo all'interno dello stesso mazzo o imballaggio.

«Asparago di Badoere» I.G.P. - Verde categoria extra:

Conformazione: turione diritto, con possibile leggera deviazione della punta, apice molto serrato.

Colore: parte apicale - verde intenso e brillante, con possibili sfumature violacee; parte basale (non superiore al 5% del turione) - verde con variazioni violacee fino al bianco;

Sapore: dolce, aromatico, con lieve sentore erbaceo;

Calibro: da 12 a 20 mm; con differenza massima di 6 mm tra il turione più grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo;

Lunghezza: compresa tra i 18 e i 27 cm; con differenza massima di 1 cm tra il turione più corto e quello più lungo all'interno dello stesso mazzo.

Categoria Prima:

Conformazione: turione diritto, con possibile leggera deviazione della punta, apice serrato;

Colore: parte apicale - verde intenso e brillante, con possibili sfumature violacee; parte basale (non superiore al 5% del turione) - verde con variazioni violacee fino al bianco;

Sapore: dolce, aromatico, con lieve sentore erbaceo;

Calibro: da 8 a 22 mm; con differenza massima di 8 mm tra il turione più grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo;

Lunghezza: compresa tra i 16 e i 27 cm; con differenza massima di 1 cm tra il turione più corto e quello più lungo all'interno dello stesso mazzo.

In relazione alle caratteristiche delle categorie sopra descritte, devono ritenersi ammesse tolleranze per un massimo del 3% per ogni tipologia.

Art. 3.

Zona di produzione e confezionamento

La zona di produzione e confezionamento dell»'Asparago di Badoere» I.G.P. comprende nell'ambito delle province di Padova, Treviso e Venezia, l'intero territorio dei seguenti comuni:

Provincia di Padova: Piombino Dese; Trebaseleghe;

Provincia di Treviso: Casale sul Sile; Casier; Istrana; Mogliano Veneto; Morgano; Paese; Preganziol; Quinto di Treviso; Resana; Treviso; Vedelago; Zero Branco;

Provincia di Venezia: Scorzè.

Art. 4.

Elementi comprovanti l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei confezionatori nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o

giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Tecniche di produzione e raccolta

Le piantine o «zampe», devono provenire dall'Italia, dalla Francia o dall'Olanda. La coltivazione dell'«Asparago di Badoere» potrà avvenire in serra o in pieno campo. La messa a dimora delle «zampe deve esse re effettuata nel periodo compreso tra il primo febbraio e il 30 giugno, con una densità massima d'impianto di 22.000 piantine-zampe/ettaro.

In ogni caso la coltura non potrà succedere a se stessa o ad altre liliacee per un minimo di trentasei mesi; è fatto, inoltre, divieto di far succedere, per un minimo di dodici mesi, la coltura dell'asparago a patate, carote, barbabietole e leguminose.

Annualmente potranno essere effettuati interventi di concimazione sia organica che chimica. Tali interventi dovranno prevedere non meno di una concimazione organica. Le concimazioni chimiche comunque non potranno superare le seguenti unità:

azoto (N) 150 kg/ha;

fosforo (P_2O_5) 100 kg/ha;

potassio (K_2O) 200 kg/ha.

L'impianto inoltre, dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza mediante una regolare attività di controllo delle infestanti che potrà avvenire sia con mezzi meccanici che con interventi chimici.

A partire dalla data di impianto e per almeno diciotto mesi, cioè nella cosiddetta fase di rafforzamento, al fine di garantire il sano accrescimento delle piant, è vietata la raccolta di qualsivoglia turione.

Per la tipologia Bianco è obbligatorio effettuare una baulatura ed una pacciamatura delle piante, mediante l'utilizzo di un film plastico nero dello spessore minimo di 0,10 mm o di altro materiale idoneo ad inibire il normale processo di fotosintesi.

La raccolta dell'«Asparago di Badoere» dovrà avvenire - conclusa la fase di rafforzamento - tra il primo febbraio e il 31 maggio di ogni anno.

La quantità massima/ettaro dopo la toilettatura non potrà superare i 7.000 kg.

Art. 6.

Aspetti pedoclimatici comprovanti il legame con l'ambiente geografico

La zona di produzione dell'«Asparago di Badoere» è caratterizzata da una temperatura media ponderata di ca. 15° C, con escursioni che possono superare, nell'arco dell'anno, i 30° C.

Le precipitazioni medie annue si collocano attorno ai 900 mm. I giorni maggiormente piovosi si concentrano - normalmente - nel periodo primaverile ed autunnale.

Queste condizioni escludono la necessità di interventi irrigui nel periodo di raccolta dei turioni, evitando ogni sorta di stress idrico alle piante che garantiscono, in questo modo, agli, asparagi di Badoere una qualità ottima.

Il territorio, inoltre, è caratterizzato dalla presenza di fiumi di risorgiva, a lento decorso, quali i fiumi: Sile, Zero, Dese e degli affluenti degli stessi, capaci di rendere i terreni fertili e produttivi.

Questo garantisce un'ottima vigoria delle piante senza la necessità di intervenire con particolari concimazioni; la bassa concentrazione di azoto, inoltre, consente l'ottenimento di turioni integri privi di evidenti spaccature o fessurazioni.

La zona di produzione è caratterizzata da terreni sciolti.

La coltivazione dell'«Asparago di Badoere» è possibile solo in terreni:

profondi con substrato sabbioso a tessitura moderatamente grossolana, con ph compreso tra 6 e 8, scarsamente calcarei e a drenaggio moderatamente rapido;

moderatamente profondi, con una presenza limitata di concentrati di carbonato di calcio (caranto), tessitura media in superficie a drenaggio medio.

Terreni così caratterizzati garantiscono agli asparagi di Badoere un rapido sviluppo assicurando così turioni che dal punto di vista fisico, presentano scarsa fibrosità e un colore particolarmente brillante; e dal punto di vista organolettico risultano piuttosto dolci e moderatamente aromatici, per la varietà bianca, molto dolci e aromatici, per la varietà verde.

La compresenza di tali condizioni costituiscono un elemento imprescindibile a garanzia della qualità dell'«Asparago di Badoere».

Nel Veneto la coltura dell'asparago ha una lunga tradizione: l'origine sembra risalire alla conquista da parte dei Romani delle terre venete.

Fin dal medioevo questa coltivazione era conosciuta ed affermata nel territorio che si estende a sud delle Prealpi venete in una fascia pianeggiante che collega idealmente il medio corso del Brenta, del Sile e del Piave, aree connotate da terreni accomunati dalla presenza di quei fiumi la cui rilevanza in termini agronomici non necessita certamente di spiegazioni.

La coltivazione specializzata della pianta, comunque, è però piuttosto recente, essendosi sviluppata dopo l'ultimo conflitto mondiale in concomitanza con la trasformazione delle mezzadrie e con l'abbandono degli allevamenti del baco da seta che ha reso disponibile, nella stagione primaverile (periodo nel quale, precedentemente, l'allevamento del baco richiedeva un impegno notevole), una manodopera che diversamente non avrebbe trovato impiego.

Dal punto di vista documentale sono innumerevoli le fonti che annoverano l'«Asparago di Badoere» come una delle produzioni locali più pregiate del Veneto.

Vale la pena altresì ricordare, inoltre, che l'importanza di Badoere nella produzione degli asparagi, a livello provinciale, spinse l'amministrazione comunale di Morgano, ad organizzare fin dal 1968 la «Prima Mostra Provinciale dell'Asparago», tradizione che si tramanda ancor oggi.

Un'attività che è fortemente radicata nella cultura degli abitanti del territorio interessato a questa produzione dove le tecniche di coltivazione sono state tramandate di generazione in generazione. La particolare combinazione dei fattori produttivi, quali la manualità e l'artigianalità unitamente ai fattori pedoclimatici dell'area delimitata consente a questo tipo di produzione di differenziarsi con decisione da tutto il comparto di riferimento. La grande diffusione e notorietà del prodotto, raggiunte grazie alla realizzazione di diverse iniziative promozionali, dimostrano la grande reputazione dell'«Asparago di Badoere».

Art. 7.

Struttura di controllo

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE 2081/92.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Al fine di consentirne la commercializzazione, gli asparagi che si fregiano della denominazione «Asparago di Badoere» I.G.P. devono essere confezionati, nella zona di produzione indicata all'art. 3 del presente disciplinare, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

A. «Asparago di Badoere» I.G.P. - Bianco

In mazzi saldamente legati con rafia per un peso compreso tra 0,7 e 1,2 kg.;

In confezioni idonee ad uso alimentare per un peso non superiore a 2,0 kg.

B. «Asparago di Badoere» I.G.P. - Verde

In mazzi legati con rafia o elastico per un peso compreso tra 0,5 e 1,2 kg.;

In confezioni idonee ad uso alimentare per un peso non superiore a 2,0 kg.

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo ed includere soltanto asparagi dello stesso tipo, categoria e calibro. La parte visibile dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

Il condizionamento deve essere tale da assicurare al prodotto una sufficiente protezione. I mazzi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

Sui mazzi e sulle confezioni deve essere apposta un'etichetta indicante:

in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture «Asparago di Badoere» I.G.P. con specifico riferimento alla tipologia - verde o bianco - confezionata;

gli elementi atti ad individuare:

nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo o associato e del confezionatore;

la categoria commerciale Extra o Prima secondo quanto disciplinato dall'art. 2 del presente disciplinare;

calibro;

nonché quanto previsto dalla normativa vigente;

Tale etichetta potrà riportare altresì altre indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.

Su ciascun mazzo o confezione, inoltre, dovrà essere apposto il sigillo di garanzia in maniera tale che l'apertura del mazzo o della confezione comporti la rottura dello stesso sigillo, contenente il logo della I.G.P. «Asparago di Badoere» e ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente. Il logo identificativo della I.G.P. «Asparago di Badoere» è costituito da un quadrato con angoli arrotondati, con all'interno una rappresentazione grafica suddivisa in due piani. In primo piano è presente il prodotto con la stilizzazione grafica di cinque asparagi raggruppati a forma di mazzo, in secondo piano un disegno grafico rappresenta un particolare della costruzione architettonica della barchessa presente nella piazza del paese, una quinta sagomata ad onda suddivide i due piani e nella sua parte inferiore destra appare la dicitura «Asparago di Badoere» in due righe. Il logo è realizzato con l'utilizzo, nei vari campi, di n. 04 colori presenti nella scala cromatica Pantone: P293CV, P410CV, P471CV, P155CV.

Bordo che racchiude tutto il logo	100 %	P293CV
Tratto che disegna gli asparagi	100 %	P410CV
Tratto che raggruppa i cinque asparagi a forma di mazzo	80 %	P471CV
Area a forma di onda che suddivide i due piani grafici	100 %	P293CV
Bordo che delimita la parte superiore della sagoma onda	70 %	P293CV
Facciata esterna della barchessa	100 %	P155CV
Traccia tetto barchessa	80 %	P471CV
Profilo cornice su tetto barchessa	100 %	P410CV
Profilo cornice tra fori finestre e colonne su facciata barchessa	100 %	P410CV
Tracce delimitanti le colonne	100 %	P410CV
Parte in luce basamento colonne	40 %	P410CV
Parte in ombra basamento colonne	60 %	P410CV
Capitello colonne	60 %	P410CV
Parte superiore al capitello colonne, parte in ombra	80 %	P471CV
Parte superiore al capitello colonne, parte in luce	60 %	P471CV
Filetti su parte superiore capitello colonne e capitello arco	100 %	P471CV
Zona in ombra parte superiore sagoma arco portico	100 %	P410CV
Zona in ombra parte inferiore sagoma arco portico	80 %	P410CV
Sagome finestre/porte e pavimento interno portico	100 %	P410CV
Parete verticale interno portico	60 %	P410CV
Area cielo	20 %	P293CV
Scritta «Asparago di Badoere»	100 %	Bianco

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzato l'«Asparago di Badoere» I.G.P. anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta Indicazione geografica protetta senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

Il prodotto a Indicazione geografica protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;

Gli utilizzatori del prodotto a Indicazione Geografica Protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle Politiche Agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della Indicazione Geografica Protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Mipaf in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.

05A04525

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Caverject».

Estratto provvedimento UPC/II/1849 del 14 aprile 2005

Specialità medicinale: CAVERJECT.

Confezioni:

029561139/M - 2 cartucce di vetro a doppia camera con polvere e solvente per soluzione iniettabile da 10 mcg;

029561141/M - 2 cartucce di vetro a doppia camera con polvere e solvente per soluzione iniettabile da 20 mcg.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0413/001-002/W006 E V05, 1 B/10, 1A/11.

Tipo di modifica: modifica stampati e prolungamento del periodo di validità.

Modifica apportata: aggiunta di tamponi detergenti contenenti alcool isopropilico e modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 5.1, 6.5, 6.6.

prolungamento del periodo di validità da 24 a 36 mesi.

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo e le etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04531

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Calcidon forte».

Estratto provvedimento UPC/II/1851 del 14 aprile 2005

Specialità medicinale: CALCIDON FORTE.

Confezioni:

033590011/M - 10 compresse effervescenti;

033590023/M - 20 compresse effervescenti.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: SE/H/0134/001/W009.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento della parte II del dossier (aggiornamento alle monografie della Farmacopea europea, modifica della denominazione di alcuni eccipienti, modifica delle specifiche e dei metodi di analisi del principio attivo colecalciferolo, armonizzazione delle specifiche di alcuni eccipienti e dei materiali di confezionamento, omissione del «diametro» tra le specifiche del prodotto finito, modifica dei metodi di test del colecalciferolo e sostituzione del metodo di identificazione spettrofotometrico con HPLC.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1852 del 14 aprile 2005

Specialità medicinale: CALCIDON FORTE.

Confezioni:

033590035/M - 60 compresse masticabili in flacone;

033590047/M - 60 compresse masticabili in blister.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: SE/H/0134/002/W008.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica e modifica stampati.

Modifica apportata: modifica dello stabilimento di produzione (Gerot Pharmazeutika Gesmbh-Wien-Austria) e del sito di rilascio dei lotti (Roche Austria Gmbh - Wien - Austria) e conseguenti modifiche minori del processo di produzione, correzione del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 6.3 e 6.5.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04528 - 05A04530

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Tetravac».

Estratto provvedimento UPC/II/1853 del 14 aprile 2005

Specialità medicinale: TETRAVAC.

Confezioni:

034127011/M - 1 siringa preriempita monodose sospensione 0,5 ml con ago;

034127023/M - 10 siringhe preriempite monodose sospensione 0,5 ml con ago;

034127035/M - 1 siringa preriempita monodose sospensione 0,5 ml senza ago;

034127047/M - 10 siringhe preriempite monodose sospensione 0,5 ml senza ago;

034127050/M - 10 siringhe preriempite con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml;

034127062/M - 1 siringa preriempita con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: SE/H/0154/001/II/020.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.8 e 6.5.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04529

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Lipitor».

Estratto provvedimento UPC/II/1854 del 18 aprile 2005

Specialità medicinale: LIPITOR.

Confezioni:

033008018 - «10» 10 compresse 10 mg;

033008020 - «10» 30 compresse 10 mg;

033008032 - «20» 10 compresse 20 mg;

033008044 - «20» 30 compresse 20 mg;

033008057 - «40» 10 compresse 40 mg;

033008069 - «40» 30 compresse 40 mg.

Titolare A.I.C.: Warner Lambert Consumer Healthcare S.COM.P.A.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/0109/001-004/II/045,II/044.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata:

aggiunta di due effetti indesiderati (ipoestesia e tinnito) alla sezione 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

aggiunta del paragrafo «Aterosclerosi» a seguito dei risultati dello studio «Reversing Atherosclerosis with Aggressive Lipid-Lowering Study» alla sezione 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04527

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Xarator».

Estratto provvedimento UPC/II/1855 del 18 aprile 2005

Specialità medicinale: XARATOR.

Confezioni:

033005012/M - «10» 10 compresse 10 mg;

033005024/M - «10» 30 compresse 10 mg;

033005036/M - «20» 10 compresse 20 mg;

033005048/M - «20» 30 compresse 20 mg;

033005051/M - «40» 10 compresse 40 mg;

033005063/M - «40» 30 compresse 40 mg.

Titolare A.I.C.: Parke Davis S.p.a.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/0109/001-004/II/045,II/044.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata:

aggiunta di due effetti indesiderati (ipoestesia e tinnito) alla sezione 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

aggiunta del paragrafo «Aterosclerosi» a seguito dei risultati dello studio «Reversing Atherosclerosis with Aggressive Lipid-Lowering Study» alla sezione 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04526

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501110/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Nicotera, 47	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.